



Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 20 settembre 2021 - n. XI/5248
Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020, a seguito dell'approvazione della legge regionale 6 agosto 2021 n. 16 «Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico» 3

Delibera Giunta regionale 20 settembre 2021 - n. XI/5268
Programmazione europea 2021-2027. Manifestazioni di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile. Ulteriore selezione di due comuni lombardi - Vigevano (PV) e Cremona - e delle relative strategie di sviluppo urbano in forza dei decreti 5183/2021 e 10496/2021. Concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dalle strategie di sviluppo urbano sostenibile di cui alla l.r. 15/2021 «Assestamento al bilancio 2021-2023». 5

Delibera Giunta regionale 27 settembre 2021 - n. XI/5280
Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia, ATS Brescia, ASST del Garda e comune di Salò finalizzato alla realizzazione della struttura territoriale socio-sanitaria a Salò 7

Delibera Giunta regionale 27 settembre 2021 - n. XI/5284
Determinazioni in ordine alla realizzazione dei piani regionali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Prog-2480 Conoscere per Integrarsi 23

Delibera Giunta regionale 27 settembre 2021 - n. XI/5285
Determinazioni in ordine alla realizzazione dei piani regionali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Prog-2463 LAB'IMPACT 37

Delibera Giunta regionale 27 settembre 2021 - n. XI/5286
Programmazione di un'offerta formativa in apprendistato di III livello - Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 d.lgs. 81/2015) 60

Delibera Giunta regionale 27 settembre 2021 - n. XI/5303
Approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art.2 «Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici», comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» 62

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 27 settembre 2021 - n. 12746
Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 – OTTAVO provvedimento 2021 73

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 28 settembre 2021 - n. 12804
Definizione dei distretti di gestione della Coturnice 83

D.G. Ambiente e clima

Comunicato regionale 28 settembre 2021 - n. 113
Modalità per la comunicazione da parte dei comuni degli interventi da inserire nel piano regionale triennale di bonifica dall'inquinamento acustico di cui alla legge 447/95 e legge regionale 13/01 85

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

D.G. Formazione e lavoro**Decreto dirigente unità organizzativa 24 settembre 2021 - n. 12624**

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 90

Decreto dirigente unità organizzativa 28 settembre 2021 - n. 12762

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) A valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 92

Decreto dirigente unità organizzativa 28 settembre 2021 - n. 12794

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007 94

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 20 settembre 2021 - n. XI/5248

Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, approvato con d.g.r. n. XI/4154 del 30 dicembre 2020, a seguito dell'approvazione della legge regionale 6 agosto 2021 n. 16 «Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio psico-pedagogico»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Visto l'articolo 57, comma 4 dello Statuto;

Visti l'art. 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge Finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori dei conti e l'art. 3 comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

Visto il «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura» - presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018 (con la d.g.r. XI/154) e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 (con la d.c.r. XI/64);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021 - 2023»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, approvato con d.g.r. XI/4154 del 30 dicembre 2020;

Visto il decreto n. 16645 del 30 dicembre 2020 «Bilancio finanziario gestionale 2021-2023» a firma del Segretario Generale che provvede alla assegnazione dei capitoli di bilancio, individuati nell'ambito di ciascun macroaggregato di spesa e categoria di entrata, alle Direzioni generali e centrali di riferimento e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021 n. 16 «Modifiche alla legge regionale 19/2007 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) - Servizio Psico-Pedagogico» e in particolare l'articolo 2 recante la relativa Norma finanziaria;

Considerato che ai sensi dell'ordinamento contabile regionale è necessario indicare i capitoli e i macroaggregati di spesa appartenenti alle missioni/programmi di cui alla norma finanziaria dell'art. 2 della sopracitata legge regionale;

Ritenuto pertanto di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, approvato con d.g.r. XI/4154 del 30 dicembre 2020, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 16 del 6 agosto 2021 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della U.O. Bilancio e Autorità di certificazione la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023, approvato con d.g.r. XI/4154 del 30 dicembre 2020, conseguente alle disposizioni finanziarie della legge regionale n. 16 del 6 agosto 2021 ed il relativo allegato A (parte integrante e sostanziale del presente atto);

2. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al Consiglio Regionale per opportuna conoscenza;

3. di trasmettere la presente deliberazione al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione 10 giugno 2013, n. 1;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A					
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO NORME FINANZIARIE					
Legge regionale 06.08.2021 , n. 16 "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19/2007 (NORME SUL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA) - SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO"					
RIFERIMENTI NORMA FINANZIARIA : Art. 2					
INDIVIDUAZIONE MACROAGGREGATI/ CAPITOLI DI SPESA					
		ESERCIZIO FINANZIARIO			
		2021		2022	2023
MISSIONE/PROGRAMMA	MACROAGGREGATI/CAPITOLI	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 06 "Servizi ausiliari all'Istruzione"	Macroaggregato [1.04] Trasferimenti correnti Capitolo 04.06.104.14986 "SERVIZIO PSICO-PEDAGOGICO EX ART. 5 COMMA 4 QUINQUIES DELLA LR 19/2007 " P.d.C. 1.04.01.01 "Trasferimenti correnti ad amministrazioni centrali" Capitolo di spesa di nuova istituzione Assegnato alla D.G. F1 Direzione Generale Istruzione, università, ricerca esemplificazione	500.000,00	500.000,00	900.000,00	1.000.000,00
TOTALE MISSIONE 04 PROGRAMMA 06 -Titolo 1 CON PRELIEVO DA MISSIONE 20, PROGRAMMA 03 - Titolo 1		500.000,00	500.000,00	900.000,00	1.000.000,00
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi"	Macroaggregato [1.10] Altre spese correnti Capitolo 20.03.110.10365 "FONDO SPECIALE PER ONERI RELATIVI A SPESE CORRENTI DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI"	-500.000,00	0,00	-900.000,00	-1.000.000,00
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 03 -Titolo 1		-500.000,00	0,00	-900.000,00	-1.000.000,00
Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva"	Macroaggregato [1.10] Altre spese correnti Capitolo 20.01.110.736 "FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA"	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 20 PROGRAMMA 01 -Titolo 1		0,00	-500.000,00	0,00	0,00

D.g.r. 20 settembre 2021 - n. XI/5268
Programmazione europea 2021-2027. Manifestazioni di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile. Ulteriore selezione di due comuni lombardi - Vigevano (PV) e Cremona - e delle relative strategie di sviluppo urbano in forza dei decreti 5183/2021 e 10496/2021. Concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dalle strategie di sviluppo urbano sostenibile di cui alla l.r. 15/2021 «Assessment al bilancio 2021-2023»

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- i Regolamenti europei per l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027 stabiliscono l'obbligo di programmazione politiche alla scala territoriale attraverso strumenti ad hoc ed in particolare che:
 - il Capo II del titolo III Regolamento (UE) 2021/1060 è dedicato allo sviluppo territoriale e ne descrive metodi e strumenti;
 - il Capo II del Regolamento (UE) 2021/1058 all'art. 11 impone una «concentrazione tematica» a livello nazionale delle risorse del budget FESR 2021-2027 da dedicare al tema dello sviluppo urbano sostenibile, approfondendone inoltre i contenuti;
- la Commissione Europea, per il periodo di programmazione dei fondi strutturali 2021-2027, individua tra gli investimenti prioritari per l'Italia interventi in aree urbane ed interne ponendo particolare attenzione al tema delle fragilità territoriali, intese come concentrazione spaziale (es. nei quartieri delle città) di popolazioni vulnerabili o l'esistenza di territori in crisi demografica per carenza di servizi, fragilità economica, ecc. (Annex D al Country Report 2019 – SWD (2019) 1011 final);
- lo Stato italiano ha attivato un percorso di confronto partenariale, articolato su cinque tavoli tematici, ai fini della predisposizione dell'Accordo di Partenariato per il periodo 2021-2027, ed in particolare, nella sede del «Tavolo 5: un'Europa più vicina ai cittadini» dedicato alle strategie di sviluppo territoriale sostenibile, ha affrontato i temi dello sviluppo delle aree urbane, determinando così un deciso orientamento per l'utilizzo dei fondi strutturali per il periodo 2021-2027;
- Regione Lombardia è chiamata a programmare e gestire i fondi strutturali europei di propria competenza, per il periodo 2021-2027 e pertanto, tra le altre, a promuovere politiche di sviluppo urbano sostenibile;
- l'attenzione di Regione Lombardia verso la sperimentazione di policy di sviluppo territoriale integrato, anche in relazione alle posizioni espresse dall'Unione Europea, è massima, come confermato dal «Documento di Indirizzo Strategico per la politica di Coesione 2021-2027» - DIS - approvato dalla Giunta Regionale il 2 luglio 2019 (d.g.r. 1818/2019). Il DIS, in continuità con il periodo di programmazione 2014-2020 ed in coerenza con i primi orientamenti nazionali per la programmazione europea, ha individuato tre ambiti di intervento strategici: le aree urbane metropolitane, le aree urbane medie e le aree interne;

Vista la delibera di Giunta regionale 4275 del 8 febbraio 2021 relativa all'approvazione del documento «principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027» e del documento «principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027» e avvio del negoziato sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027;

Preso atto che:

- con decreto 295 del 18 gennaio 2021, in attuazione della d.g.r. 4151 del 30 dicembre 2020 nella parte in cui prevede di procedere alla selezione di strategie territoriali di sviluppo urbano sostenibile così da poter prevedere, nei Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027 in corso di predisposizione, temi e strumenti a supporto dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile stesse, è stato approvato, in conformità ai criteri stabiliti dall'allegato A della medesima deliberazione, il documento «Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile (Allegato 1)», parte integrante del decreto stesso, determinando al 18 marzo 2021 il termine entro il quale i comuni candidabili potevano presentare la propria Manifestazione di interesse;
- con decreto 5183 del 16 aprile 2021 è stata approvata la graduatoria (Allegato A), come definita dal Nucleo di Valutazione di cui al decreto 3399/2021, demandando la sele-

zione finale dei Comuni e delle relative strategie di sviluppo urbano sostenibile ad un successivo atto sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria non essendo note, alla data del decreto stesso, le risorse disponibili per Regione Lombardia a valere sui Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027;

- l'Allegato A, di cui al sopra richiamato decreto 5183/2021, riporta la graduatoria e l'elenco dei 17 Comuni selezionati e delle relative strategie di sviluppo urbano sostenibile con gli importi (valore) delle singole strategie;
- la d.g.r. XI/5106 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto «Approvazione dei piani finanziari preliminari dei Programmi Operativi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027» ha destinato al finanziamento delle strategie di sviluppo urbano sostenibile un contributo complessivo di 170.000.000,00 di euro (150.000.000,00 FESR a cui si aggiungono 20.000.000,00 di risorse FSE+);
- con decreto 10496 del 29 luglio 2021 si è proceduto alla selezione dei primi 12 comuni partecipanti alla «Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027» e delle relative strategie sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria di cui al decreto sopra richiamato 5183/2021;

Considerato che Regione Lombardia promuove e sostiene l'attuazione di strategie di sviluppo urbano, integrate e multisettoriali, finalizzate a favorire azioni di rigenerazione urbana e territoriale e di sviluppo sostenibile, mirate a rafforzare l'economia locale, la coesione sociale e la resilienza dei sistemi urbani, privilegiando, anche in complementarietà alle politiche di sviluppo urbano europee, comuni e ambiti urbani di questi, che presentano maggiori livelli di disuguaglianze e di fragilità socioeconomiche ed individua a tal fine, nella l.r. 6 agosto 2021 n. 15 «Assessment al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali» le risorse autonome da destinare a tali obiettivi a favore delle Amministrazioni Locali;

Dato atto che all'art. 4 comma 11 della sopra richiamata LR 15/2021 viene indicata una spesa per complessivi 26.850.000,00 euro - missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» - programma 1 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» Capitolo 014950 così distribuita: euro 2.685.000,00 per il 2022, euro 5.370.000,00 per il 2023, euro 8.055.000,00 per il 2024, euro 8.055.000,00 per il 2025 ed euro 2.685.000,00 per il 2026;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'individuazione di altri due comuni lombardi dove attuare ulteriori strategie di sviluppo urbano sostenibile sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria di cui Allegato A del decreto 5183 del 16 aprile 2021 e tenuto conto del decreto 10496 del 29 luglio 2021 relativo alla selezione dei comuni lombardi dove attuare le strategie di sviluppo urbano così da poter prevedere, nei Programmi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027, in corso di predisposizione, temi e strumenti a supporto dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile;

Ritenuto pertanto di selezionare, alla luce delle risorse autonome regionali rese disponibili, in forza della l.r. 6 agosto 2021 nr 15 «Assessment al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali», oltre ai 12 comuni già selezionati di cui al decreto 10496 del 29 luglio 2021 «Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo 2021-2027», anche il n. 13 comune di Vigevano (PV) ed il n. 14 comune di Cremona, e le relative strategie di sviluppo urbano sostenibile, utilizzando il metodo dello scorrimento della graduatoria sopra menzionata nell'ordine definito dal decreto 5183/2021 e fino al n. 14 compreso;

Considerato che a fronte di un complessivo cofinanziamento regionale richiesto per l'attuazione delle due strategie regionali di cui sopra che ammonta a euro 30.069.629,00 la copertura economica verrà garantita, per la quota eccedente la disponibilità delle risorse autonome regionali rese disponibili pari a 26.850.000,00 euro, e per le sole azioni immateriali previste, dalle risorse del Programma finanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027 come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1057;

Ritenuto di:

- selezionare i comuni di Vigevano (PV) e Cremona e le relative strategie di sviluppo urbano di cui al decreto 5183 del 16 aprile 2021 «Manifestazione di interesse per la selezione di strategie di sviluppo urbano sostenibile da promuovere attraverso i Fondi Strutturali e di Investimento Europei per il periodo 2021-2027», in forza della l.r. 6 agosto 2021 n. 15 «Assessment al bilancio 2021-2023 con modifiche di leggi regionali»;

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

- attivare, parimenti a quanto già previsto per i 12 comuni di cui al decreto 10496 del 29 luglio 2021, un percorso di co-programmazione strategica con i due comuni selezionati – Vigevano (Pv) e Cremona - finalizzato all'approfondimento delle strategie di sviluppo urbano in coerenza con i vincoli regolamentari; nonché di avviare le procedure per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui alla d.g.r. 4151 del 30 dicembre 2020, con riferimento alle strategie preliminari;
- di delegare alla firma dei Protocolli di Intesa, di cui all'allegato B della d.g.r. 4151 del 30 dicembre 2020 il Direttore pro tempore dell'area di funzione specialistica «Programmazione e relazioni esterne»;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27, del decreto legislativo 33/2013, concernenti l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it;

Dato atto altresì che la presente iniziativa non rileva ai fini della disciplina in tema di aiuti di stato configurandosi come un atto che avvia un percorso di co-programmazione strategica senza assegnare risorse per attività economiche;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. n. XI/64 ed in particolare il Risultato Atteso 20 «Presidio negoziale e avvio della programmazione 2021-2027»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. lo scorrimento della graduatoria per la selezione di due comuni lombardi dove attuare strategie di sviluppo urbano sostenibile di cui al decreto 5183/2021, nell'ordine definito dal decreto stesso, includendo il n. 13 comune di Vigevano (Pv) e fino al n. 14 comune di Cremona con le relative strategie di sviluppo urbano sostenibile;

2. che la copertura economica per il complessivo cofinanziamento regionale richiesto dai due comuni di Vigevano (Pv) e Cremona per l'attuazione delle relative strategie di sviluppo urbano sostenibile, che ammonta a 30.069.629,00 euro verrà garantita, per la quota eccedente la disponibilità delle risorse autonome regionali resesi disponibili e per le sole azioni immateriali previste, dalle risorse del Programma finanziato dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+) come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1057;

3. di demandare ad un successivo atto, del dirigente pro tempore della Struttura «Coordinamento Programmazione Comunitaria e gestione Fondo Sviluppo e Coesione» dell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Direzione Generale Presidenza, l'adozione di tutti gli atti amministrativi conseguenti per la selezione definitiva dei comuni di Vigevano (Pv) e Cremona;

4. di comunicare il presente atto ai comuni interessati di Vigevano (Pv) e Cremona;

5. di delegare alla firma dei «Protocolli di Intesa per la co-programmazione di strategie di sviluppo urbano sostenibile», di cui all'allegato B della d.g.r. 4151 del 30 dicembre 2020 il Direttore pro tempore dell'area di funzione specialistica «Programmazione e relazioni esterne»;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale di Regione Lombardia in attuazione degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013 e sul Portale della Programmazione Europea al link: www.ue.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 27 settembre 2021 - n. XI/5280

Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia, ATS Brescia, ASST del Garda e comune di Salò finalizzato alla realizzazione della struttura territoriale socio-sanitaria a Salò

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 20 della l. 67/1988 e s.m.i. che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;
- il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera», con cui è stato avviato a livello nazionale il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale ospedaliera a garanzia dell'appropriatezza ed uniformità nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo gli standard fissati a livello ministeriale;
- la d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64, con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e, in particolare, l'obiettivo di consolidare gli investimenti in edilizia sanitaria finalizzati al completamento dei progetti strategici e all'ammodernamento delle strutture;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che richiede, alla misura 6, di rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità realizzando Case della Comunità volte alla riorganizzazione dei servizi sul territorio e Centrali Operative Territoriali con la funzione di coordinare servizi domiciliari e servizi sanitari;

Richiamate:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 «Legge di stabilità 2021 - 2023»;
- la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 «Bilancio di previsione 2021-2023»;
- le linee guida per l'attuazione degli investimenti in sanità, approvate con decreto n. 19173 del 30 dicembre 2019 della Direzione Generale Welfare;

Considerato che Regione Lombardia:

- con dd.g.r. XI/4385/2021 e XI/5066/2021 ha approvato gli ambiti programmatori di investimento in sanità prevedendo nell'ambito dell'azione 1.1. «Case della Comunità» la realizzazione di Case della Comunità in relazione alla popolazione e laddove vi siano accordi formali con le amministrazioni locali;
- con d.g.r. XI/5066/2021 ha demandato a successivo provvedimento l'individuazione di interventi nella rete territoriale;
- intende sperimentare nuovi modelli organizzativi e strutturali di accesso ai servizi implementando i modelli denominati Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza adeguandoli alle strutture organizzative presenti nell'ambito regionale sulla base dell'esperienza dei PRESST previsti dalla l.r. 23/2015;

Dato atto che, alla luce delle analisi compiute, la ASST del Garda ha ritenuto di proporre la realizzazione di una Casa della Comunità nel comune di Salò per ospitare i servizi territoriali presenti nel vecchio ospedale di Salò ed in altri fabbricati sul territorio comunale e dei comuni contermini anche in relazione al rispetto delle normative in materia di sicurezza e di risparmio energetico;

Ritenuto:

- di condividere l'ipotesi di realizzazione di una nuova struttura territoriale prevedendo idonei strumenti di programmazione e di verifica delle volontà delle amministrazioni coinvolte;
- di cogliere l'occasione presentata dalla ASST del Garda quale possibilità di sperimentazione di un modello organizzativo e strutturale di Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale, promuovendo specifico protocollo di intesa;

Considerato che Regione Lombardia, in un'ottica di azione integrata e coordinata degli enti e soggetti interessati, nonché di incentivo al coordinamento e alla collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi di cui all'art. 9, comma 9, l.r. 12/2005 s.m.i., intende dar seguito alla volontà di realizzazione dell'opera;

Dato atto dell'adesione all'iniziativa da parte di ATS Brescia, quale ente regionale deputato al governo del percorso di presa

in carico dei pazienti nella rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali, con funzione di raccordo per le funzioni inerenti la valutazione multidimensionale, le progettazioni integrate per interventi sanitari, sociosanitari e sociali e i percorsi di presa in carico integrata, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi;

Visto l'allegato schema di «Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione del casa della comunità e centrale operativa territoriale a Salò»;

Considerato che con nota del comune di Salò del 20 luglio 2021 l'amministrazione comunale ha espresso alla ASST del Garda la condivisione del protocollo di intesa proposto finalizzato alla realizzazione della Casa della Comunità e Centrale Operativa Territoriale a Salò laddove l'amministrazione comunale si impegna a cedere il diritto di superficie di terreno idoneo alla realizzazione dell'opera per la durata di 50 anni rinnovabile;

Ritenuto, per le motivazioni in premessa, di approvare l'allegato schema di «Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione della struttura territoriale socio sanitaria a Salò» tra regione Lombardia, comune di Salò, ATS Brescia, ASST del Garda, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale o delle aziende sanitarie coinvolte e che regione Lombardia, a seguito della stipula dell'allegato Protocollo di Intesa, avvierà le procedure per ottenere la disponibilità da parte dei ministeri competenti dei fondi come meglio dettagliati nella d.g.r. XI/4385/2021;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di «Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione della struttura territoriale socio sanitaria a Salò» tra regione Lombardia, Comune di Salò, ATS Brescia, ASST del Garda, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di demandare alla Vice Presidente, Assessore al Welfare, la firma del protocollo;

3. di demandare alla Direzione Generale Welfare di assumere gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, nonché la pubblicazione dello stesso e degli atti conseguenti sul sito istituzionale «Amministrazione Trasparente» ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale o delle aziende sanitarie coinvolte e che regione Lombardia, a seguito della stipula dell'allegato Protocollo di Intesa, avvierà le procedure per ottenere la disponibilità da parte dei ministeri competenti dei fondi come meglio dettagliati nella d.g.r. XI/4385/2021 comunicando gli esiti ai sottoscrittori del Protocollo;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

Sistema Socio Sanitaria

Regione
Lombardia

ASST Garda

**SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE
LOMBARDIA, ATS BRESCIA, ASST DEL GARDA E COMUNE DI
SALÒ PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
TERRITORIALE SOCIO-SANITARIA A SALÒ**

L'anno duemilaventuno addì _____ del
mese di _____,

tra

Regione Lombardia, con sede in Milano Piazza Città
di Lombardia n.1, rappresentata dalla Vice
Presidente Letizia Moratti

e

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) Brescia con
sede in Brescia (BS), Viale Duca degli Abruzzi 15,
C.F. e P.IVA 03775430980, rappresentata dal
Direttore Generale, Dr Claudio Vito Sileo

e

**Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) del
Garda**, con sede in Desenzano del Garda (BS),
Località Montecroce, C.F. e P.IVA 03775660982,
rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Mario
Nicola Francesco Alparone

e

COMUNE DI SALO' con sede in Salò (BS), Lungolago
Zanardelli n. 52, C.F. 00399840172 e P. IVA

00559570981, rappresentato dal Sindaco, Avv.to
Gianpiero Cipani;

PREMESSO che:

a) il contesto del Sistema Socio Sanitario Lombardo è caratterizzato, anche attraverso la deliberazione della Giunta n° XI/4811 del 31 maggio 2021 che ha approvato il documento recante le "Linee di sviluppo dell'assetto del sistema socio sanitario lombardo delineato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23", dalla:

- conferma del principio della libertà di scelta del Cittadino, anche in riferimento ai percorsi legati alle cure delle patologie croniche, che, dato l'andamento demografico ed epidemiologico, rappresenteranno sempre più ambito di cura ed assistenza centrali;
- dinamica evoluzione dei modelli di assistenza, volti a migliorare l'integrazione fra ospedale e territorio, superando alcune frammentazioni esistenti, a dare valore e centralità alle cure territoriali, ad evitare possibili interruzioni nei percorsi di cura degli assistiti, in particolare dei più fragili. In particolare, giusta DGR n. 5068 del 22/07/2021, il futuro assetto organizzativo del sistema socio sanitario lombardo si focalizza sul potenziamento dell'offerta territoriale di prossimità

attraverso l'individuazione delle Case della Comunità e delle Centrali Operative Territoriali;

- equivalenza, integrazione e sussidiarietà all'interno del SSR dell'offerta sanitaria e sociosanitaria delle Strutture Pubbliche e delle Strutture Private accreditate, che rappresentano valori da salvaguardare e rafforzare nel percorso volto alla ricerca della sempre maggior appropriatezza e qualità delle cure;

- rinnovata sinergia tra ASST ed Amministrazioni Locali, nella fattispecie il Comune di Salò, per ricercare soluzioni sostenibili, efficaci ed efficienti nell'ottica di un miglioramento continuo dei servizi nel territorio.

b) l'amministrazione regionale intende sperimentare il modello più efficace di medicina di prossimità sulla base dell'esperienza dei PRESST previsti dalla L.R.23/2015 ed anche della programmazione delle articolazioni territoriali previste dal PNRR ovvero Case della Comunità e Centrali operative Territoriali (COT) promuovendo accordi locali di intesa con le aziende sanitarie e le amministrazioni comunali.

c) nel territorio comunale di Salò, ricompreso nell'ambito territoriale di competenza della ATS Brescia, attualmente insistono i seguenti servizi sanitari pubblici e privati accreditati:

A.S.S.T. DEL GARDA

- punto prelievi
- poliambulatori
- servizio NPIA
- ambulatorio VACCINALE
- CPS
- Unità raccolta sangue
- servizio ADI
- équipe tutela minori ed équipe operativa
handicap
- consultorio familiare
- commissioni invalidi e commissioni patenti
- sportello scelta e revoca
- sportello diabetica
- ufficio protesica

SERVIZI SANITARI PRIVATI ACCREDITATI

- Riabilitazione specialistica
- Poliambulatori
- Punti prelievo
- Radiologia

d) nel medesimo territorio comunale insistono, altresì, i seguenti servizi socio sanitari di

A.T.S. Brescia:

- Continuità assistenziale
- Cure Primarie
- Servizio di Igiene
- PSAL
- Veterinaria;

e) le amministrazioni firmatarie intendono individuare il territorio salodiano come uno di

quelli deputati per dare attuazione alle linee di sviluppo della l.r. n. 23/2015, approvate con la DGR n° XI/4811 del 31.05.2021 e con la DGR n° XI/5068 del 22/07/2021;

f) le amministrazioni firmatarie intendono formalizzare le intese di massima raggiunte al riguardo da ASST del Garda ed il Comune di Salò mediante la sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa;

g) il presente Protocollo si sviluppa in piena coerenza con le determinazioni della DGR n. 4811/2021 quali linee di sviluppo della L.R. n. 23/2015, nonché della DGR n. XI/5068 del 22/07/2021.

Tutto ciò premesso

e ritenuto quale parte integrante sostanziale del presente protocollo, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Finalità

1.1 In considerazione del carattere di rilevante e preminente interesse pubblico che connota il complesso delle iniziative da porre in essere congiuntamente ai fini della realizzazione della Casa della Comunità e della Centrale Operativa Territoriale (COT), lo strumento elettivo per il raggiungimento degli obiettivi concertati è il presente protocollo d'intesa ex art.15 L.241/90 che si configura quale adeguato, concreto e flessibile strumento di attuazione delle rispettive volontà.

1.2 Il suddetto art.15 L.241/90 prevede, infatti,

la possibilità di accordi tra le amministrazioni pubbliche al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune. Il protocollo d'intesa è, quindi, finalizzato ad attuare un intervento sinergico tra le amministrazioni firmatarie attraverso una forma di programmazione condivisa per la definizione delle attività reciproche volte alla localizzazione a Salò dei servizi socio sanitari, a cominciare dalla Casa della Comunità e dalla COT, in aderenza alle linee di sviluppo della L.R. n. 23 del 2015, di cui alla DGR n. 4811 del 2021 nonché alla DGR n. XI/5068 del 22/07/2021

1.3 Ai fini dell'attuazione del protocollo di intesa le amministrazioni firmatarie si impegnano, di concerto, ad individuare il percorso più idoneo per favorire la realizzazione da parte di ASST degli interventi di rilevante interesse pubblico secondo quanto ivi previsto.

Localizzazione

1.4 Le amministrazioni firmatarie convengono ed individuano quale sede idonea per la localizzazione dei servizi sociosanitari della Casa della Comunità e della COT il terreno pubblico proposto dalla amministrazione comunale e sito a Salò, in località Cunettone, prospiciente sulla SP 572, compreso tra Via Zette, Via E. Fermi e Via Colombaro, avente una superficie complessiva di circa 8.245 mq., insistente sui mappali 1415/parte per mq. 2.640 - 1420 di mq. 4.965 - 8807 di mq. 640, così come

meglio individuata nell'allegata planimetria. Si precisa che il terreno è di esclusiva proprietà del Comune di Salò, non gravato da iscrizioni, trascrizioni o diritti di terzi che in qualsiasi modo possano essere pregiudizievoli e/o incompatibili con l'esercizio dei diritti di ASST Garda di cui al successivo punto 1.8;

1.5 Le amministrazioni firmatarie convengono che la localizzazione prescelta si caratterizza per quanto segue:

- Potenziamento e riorganizzazione tempestiva della medicina territoriale improntata ad una logica di prossimità rispetto ai cittadini;
- capacità di creare una più efficace integrazione col territorio e con le realtà presenti che operano in campo sanitario, socio sanitario, socio-assistenziale;
- compatibilità e rispondenza agli obiettivi prefissati dalle linee di sviluppo della L.R. n. 23 del 2015, di cui alla D.G.R. n.4811 del 2021, nonché alla DGR n. XI/5068 del 22/07/2021;
- contenimento dei costi;
- razionalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative;
- disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie anche attraverso la valorizzazione di altri compendi immobiliari di proprietà di ASST del Garda;
- riduzione dei tempi di esecuzione dell'intervento;

- insussistenza del bisogno di realizzare nuove infrastrutture per potenziare l'accessibilità;
- collegamento diretto alla viabilità principale;
- facile accessibilità da parte dell'utenza;
- presenza della occorrente dotazione di parcheggi pubblici;
- baricentricità dell'ubicazione e idoneità della stessa a valorizzarne la vocazione sovracomunale e comprensoriale.

Servizi

1.6 Per assicurare un adeguato livello nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie, superando alcune frammentazioni esistenti e realizzando, nel concreto, la Casa della Comunità e la COT, saranno trasferiti presso la nuova sede i seguenti servizi:

- Servizio NPIA
- Consultorio familiare
- NOA E SERT
- CPS
- Punto prelievi
- Attività vaccinale
- Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- Infermieri di famiglia
- Sportello scelta e revoca
- Sportello diabetica
- Ufficio protesica
- Equipe tutela minori ed équipe operativa handicap

- Commissione invalidi e commissioni patenti
- Direzione sede distrettuale
- I servizi che ora sono di ATS e che potranno affluire ad ASST del Garda per effetto della prossima Riforma del SSR.

1.7 ASST del Garda potrà decidere, compatibilmente con gli spazi a disposizione e nel rispetto delle vigenti e future determinazioni regionali, in piena autonomia, di attivare presso la struttura ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, quali studi per MMG anche in relazione all'iter di approvazione delle modifiche alla normativa regionale in materia socio sanitaria.

Impegni delle Parti

1.8 Il Comune di Salò si impegna:

- a costituire, con atto notarile da perfezionarsi entro il 31 dicembre 2021, il diritto di superficie per 50 anni sul terreno identificato al punto 1.4, ai fini della realizzazione del complesso "Casa della Comunità e COT", di cui ai punti 1.6 e 1.7, compresi i relativi spazi verdi e di servizio;
- a rinnovare, allo scadere dei 50 anni, per un ulteriore pari periodo, il mantenimento del diritto di superficie a favore della ASST o, in alternativa, a riconoscere a quest'ultima il valore dell'immobile al termine del periodo così come individuato da Perizia di Stima giurata;
- a provvedere alla trascrizione ai sensi

dell'art. 2645 ter c.c. dell'atto notarile succitato, in quanto atto di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a pubbliche amministrazioni e nel generale interesse della popolazione residente del Comune e di quella non residente eventualmente servita;

- a prevedere nel Piano di Governo del Territorio una classificazione urbanistica di detto terreno in linea con gli obiettivi risultanti dal protocollo d'intesa prima della costituzione del diritto di superficie, secondo la procedura prevista dall'art. 9, comma 15, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12;
- a farsi promotore avanti il Consiglio Comunale, prima della costituzione del diritto di superficie, della proposta di ASST del Garda volta a modificare la destinazione urbanistica dell'ex Ospedale di Salò in "turistico/ricettivo";
- a modificare conseguentemente, nell'ottica suddetta, i propri strumenti di programmazione urbanistica;
- ad adottare le più opportune misure di semplificazione di ordine tecnico amministrativo e procedurale per favorire l'attuazione complessiva dell'operazione come comprensiva sia degli interventi concernenti l'ex Ospedale che quelli riguardanti la realizzanda nuova sede dei servizi socio

sanitari;

- a mantenere l'utilizzo in comodato gratuito a favore di ASST del Garda del Palazzo Tosi Gentili fino alla realizzazione della nuova sede dei servizi socio sanitari di cui al successivo 1.9.

1.9 L'ASST del Garda si impegna:

- a ultimare la nuova sede dei servizi socio sanitari, a cominciare dalla Casa della Comunità e dalla COT, entro 48 mesi dalla immissione in possesso del terreno di cui al precedente punto 1.8 nella conformità dello strumento urbanistico idonea alla realizzazione della struttura socio-sanitaria e fatte salve eventuali condizioni ostative che comportino ritardi non imputabili ad ASST;
- a concedere entro il 31 dicembre 2021 in comodato gratuito ai sensi e per gli effetti degli artt. 1803 c.c. ss. al Comune di Salò, a beneficio della comunità salodiana, per un periodo di cinquant'anni o comunque per un periodo pari al mantenimento del diritto di superficie di cui al precedente punto 1.8 e con le modalità che l'Amministrazione Comunale di Salò, nel rispetto degli oneri di custodia e conservazione di cui all'art. 1804 c.c., riterrà opportune, inclusa la possibilità di concederne il godimento anche alla Parrocchia di Santa Maria Annunziata ed all'Opera Pia Carità Laicale, i reperti anatomici ed i beni

mobili del fondo antico dell'Ospedale di Salò secondo l'individuazione effettuata nel contesto della convenzione stipulata il 2 agosto 2005, rep. n. 159/bis, così come modificata in accordo con ASST del Garda con la deliberazione della Giunta Comunale di Salò n. 34 del 4 aprile 2019, con le esclusioni in essa previste; a ciascuno di tali beni è riconosciuto il valore attribuito nel 2005, come risultante dall'inventario appositamente redatto ed allegato alla suddetta convenzione.

1.10 L'ATS Brescia si impegna:

- A fornire il proprio supporto per l'attuazione degli atti di programmazione sanitaria definiti dalla Regione in un quadro armonico di erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie sul territorio di competenza;
- A svolgere la funzione di raccordo tra Autorità Locale e ASST del Garda per le progettazioni integrate per gli interventi sanitari, sociosanitari e sociali ed i percorsi di presa in carico integrata, al fine di assicurare la continuità assistenziale, anche attraverso la razionalizzazione dei processi operativi.

1.11 L'amministrazione regionale si impegna:

- A stanziare i fondi necessari alla realizzazione dell'immobile a valle di uno studio preliminare da parte della ASST del Garda che identifichi un quadro tecnico economico completo secondo le vigenti linee

guida in materia di edilizia sanitaria da inviare ai competenti uffici regionali entro il 15/10/2021;

Obblighi reciproci di collaborazione

1.12 Il Comune di Salò ed ASST del Garda, secondo le rispettive competenze, si impegnano a valutare la futura possibilità di attivare posti letto di ospedale di comunità nel territorio comunale, che l'amministrazione regionale verificherà alla luce delle vigenti regole di sistema.

1.13 Le Parti nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza si impegnano:

- ad intraprendere azioni ed iniziative concertate, congiunte ed univoche in linea con quanto previsto dal protocollo d'intesa per il raggiungimento degli obiettivi ivi pattuiti;
- a utilizzare forme di sollecita e leale collaborazione e ad instaurare modalità relazionali improntate ad un efficace coordinamento, con il ricorso a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa;
- ad adottare, in uno spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste dal protocollo d'intesa impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie.

Modifiche ed efficacia del protocollo d'intesa

1.14 Il presente Protocollo d'intesa sarà vincolante per il Comune di Salò, subordinatamente alla

condizione che venga ratificato da parte del Consiglio Comunale nel rispetto delle tempistiche di cui al punto 1.8.

1.15 L'efficacia del protocollo è subordinata all'integrale adempimento degli obblighi preliminari di cui ai punti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, non sussistendo diversamente i presupposti per la realizzazione dell'intervento oggetto di intesa.

1.16 Eventuali modifiche o aggiunte del protocollo d'intesa richiedono l'accordo delle Parti e devono risultare da atto scritto firmato dalle stesse.


Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

La Vice Presidente
Regione Lombardia
Letizia Moratti

Il Direttore Generale
ATS Brescia
Dr. Claudio Vito Sileo

Il Direttore Generale
ASST del Garda
Dr. Mario Nicola Francesco Alparone

Il Sindaco
Comune di Salò
Avv. Gianpiero Cipani



D.g.r. 27 settembre 2021 - n. XI/5284
Determinazioni in ordine alla realizzazione dei piani regionali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Prog-2480 Conoscere per Integrarsi

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatico 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e successivamente modificato con Decisione C(2016) 1823 del 21 marzo 2016, C(2018)142 del 7 dicembre 2018, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2, Obiettivo nazionale 2;

Dato atto che il Programma Nazionale FAMI 2014 - 2020 individua, quale Autorità Responsabile, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

Visto il decreto dell'Autorità Responsabile nr. prot. n. 0008843 del 4 luglio 2018, con il quale è stato adottato l'Avviso pubblico «Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021», a valere sull'Obiettivo Specifico 2 «Integrazione/Migrazione legale» - Obiettivo Nazionale 2 «Integrazione»;

Dato atto del Piano regionale Prog-2480 dal titolo «Conoscere Integrarsi» presentato in risposta all'Avviso pubblico sopra richiamato e adottato con d.g.r. n. 1310 del 25 febbraio 2019 ad oggetto «Determinazione in ordine alla realizzazione del progetto regionale Conoscere per Integrarsi a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - azioni co-progettate sul territorio»;

Vista la Convenzione di Sovvenzione Prog-2480 «Conoscere per Integrarsi», sottoscritta il 5 aprile 2019, tra l'Autorità Responsabile - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e Regione Lombardia, finalizzata all'acquisizione delle risorse predeterminate e all'attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione del progetto;

Preso atto della nota prot. 6855 del 2 luglio 2020 dell'Autorità Responsabile, che ha reso nota ai Soggetti beneficiari, la disponibilità dell'Amministrazione a disporre una proroga del termine di esecuzione delle attività progettuali previste dall'Avviso;

Visto il decreto prot. n. 7463 del 16 luglio 2020 con il quale l'Autorità Responsabile ha disposto la proroga del piano regionale Prog-2480 «Conoscere per Integrarsi» al 30 settembre 2022;

Visto l'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione del Prog-2480 «Conoscere per Integrarsi» (riportato nell'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto), sottoscritto dall'Autorità Responsabile - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e Regione Lombardia - Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, che aggiorna esclusivamente la durata e la tempistica di attuazione della Convenzione stessa;

Dato atto della necessità di aggiornare e approvare, sulla base di quanto previsto nell'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione Prog-2480 «Conoscere per Integrarsi», lo schema:

- della Convenzione Operativa per l'attuazione del Piano Regionale prog-2480 per i Cpia (allegato 2 - parte integrante e sostanziale del presente atto);
- della Convenzione Operativa per l'attuazione del Piano Regionale prog-2480 per Ambiti e per gli Enti del terzo settore (allegato 3 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del Bilancio regionale, oltre a quelli già previsti dalla delibera n. 1310/2019;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi del presente atto deliberativo, secondo quanto ivi disposto;

Vista la legge regionale n. 34/78 e il regolamento regionale di contabilità n. 1/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/13, artt. 26 e 27;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa:

1. di prendere atto dell'Addendum alla «Convenzione di Sovvenzione» Prog-2480 «Conoscere per Integrarsi», (riportato nell'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto), sottoscritto dall'Autorità Responsabile - Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e Regione Lombardia - Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità, che aggiorna esclusivamente la durata e la tempistica di attuazione della Convenzione stessa;

2. di approvare l'aggiornamento dello schema di Convenzione Operativa per l'attuazione del Piano Regionale Prog-2480 «Conoscere per Integrarsi» per i Cpia (allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto);

3. di approvare l'aggiornamento dello schema di Convenzione Operativa per l'attuazione del Piano Regionale prog-2480 per gli Ambiti e per gli Enti del terzo settore (allegato 3 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

4. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi del presente atto deliberativo;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/13, artt. 26 e 27;

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____



Accordo modificativo Convenzione di
Sovvenzione
FAMI



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

ACCORDO MODIFICATIVO CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI

CODICE PROGETTO: PROG-2480

Beneficiario	REGIONE LOMBARDIA
Titolo del progetto	CONOSCERE PER INTEGRARSI
Obiettivo specifico e Obiettivo nazionale	OS 2 Integrazione/Migrazione legale, ON 2 – Integrazione, lett. h) formazione civico linguistica
Costo del progetto	€ 6.905.530,99
Data conclusione del progetto	30/09/2022

Premesso che

- a) in data 5 aprile 2019 il Beneficiario Capofila e l'Autorità Responsabile hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione numero: PROG-2480 6 avente ad oggetto il progetto denominato "CONOSCERE PER INTEGRARSI" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, nell'ambito dell'Avviso "Piani regionali per la formazione civico linguistica 2018-2021" adottato con decreto dell'Autorità Responsabile n. prot. 8843 del 5/07/2018;
- b) l'art. 24 della Convenzione di Sovvenzione summenzionata prevede espressamente che le modifiche siano vincolanti per le parti qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti;
- c) con nota prot. 6855 del 2 luglio 2020, l'Autorità Responsabile ha reso nota ai Soggetti beneficiari la disponibilità dell'Amministrazione a disporre una proroga del termine di esecuzione delle attività progettuali previste dall'Avviso, consentendo agli stessi Soggetti Beneficiari di comunicare la propria volontà di avvalersi o meno di tale possibilità;
- d) con mail del 7 luglio 2020, il Beneficiario ha manifestato la propria disponibilità a prorogare le attività progettuali fino al 30 settembre 2022;
- e) l'Autorità Responsabile, con Decreto prot.n. 7463 del 16 luglio 2020, ha disposto la proroga dell'Avviso di 9 mesi, per le motivazioni indicate nel citato Decreto

Il Prefetto Mara Di Lullo, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Responsabile")

e

il Beneficiario Capofila REGIONE LOMBARDIA (di seguito, anche, "Beneficiario"), C.F. 80014930327, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, Milano (MI) in persona del Legale Rappresentante

convengono, con il presente atto, di apportare all'Art. 1 e all'Art. 8 della Convenzione di Sovvenzione PROG-2480 le modifiche che seguono:

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

1.1 *Non modificato.*

1.2 *Non modificato.*

1.3 Le attività progettuali avranno inizio a partire dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività, inviata da codesto Beneficiario, e dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2022. La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.

1.4 *Non modificato.*

Art. 8 Attuazione della Convenzione

8.1 *Non modificato.*

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità Responsabile. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Responsabile si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

Tipologia		Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione propedeutica al finanziamento		<ul style="list-style-type: none">► Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse► Trasmissione del CUP tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo	Entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla firma della Convenzione
Domanda di Anticipo obbligatorio pari al 50% dell'importo finanziato che risulta dal budget approvato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)		<ul style="list-style-type: none">► Domanda di anticipo► Fideiussione (ove applicabile)	Entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla firma della Convenzione
Eventuale Prima Domanda di Rimborso Intermedio ¹	Cumulativamente sulla base delle spese rendicontate al netto della corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale, fino al 30% dell'importo finanziato	<ul style="list-style-type: none">► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. L'importo da richiedere deve essere al netto della corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale► Documentazione di spesa debitamente quietanzata²	Entro il 30 novembre 2020
Eventuale Seconda Domanda di Rimborso Intermedio			Entro il 31 maggio 2021

¹ Il Beneficiario Finale deve presentare obbligatoriamente almeno una domanda di rimborso intermedio entro il 30 Novembre 2020 e/o entro il 30 giugno 2021. In ogni caso, l'importo che potrà essere erogato cumulativamente o non potrà essere superiore al 30% dell'importo finanziato.

² Le spese oggetto di rendicontazione intermedia devono essere quietanzate entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso intermedio.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Domanda di Rimborso Finale (relativa al saldo della sovvenzione)	<ul style="list-style-type: none"> ► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese. L'importo da richiedere nella Domanda di Rimborso deve essere al netto della corrispondente percentuale del contributo del Beneficiario Finale ► Final Assessment ► Documentazione di spesa debitamente quietanzata³ ► Modello per il controllo della corretta distribuzione delle risorse tra le Aree⁴ 	<ul style="list-style-type: none"> - Entro 30 (trenta) giorni dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento; - Ovvero entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; - E comunque non oltre 30 ottobre 2022
Verifiche dell'Esperto Legale (ove applicabile)	<ul style="list-style-type: none"> ► Attestazione legale e relativi allegati. 	Entro 20 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso
Verifiche del Revisore Indipendente	<ul style="list-style-type: none"> ► Verbale di verifica amministrativo-contabile e relativi allegati. 	Entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso
Monitoraggio	<ul style="list-style-type: none"> ► Scheda di monitoraggio contenente dati fisici, finanziari e procedurali del progetto 	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AR
	<ul style="list-style-type: none"> ► Scheda destinatari cittadini di Paesi terzi (in cui riportare il totale cumulativo dei destinatari cittadini di Paesi terzi coinvolti nel progetto) 	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AR
	<ul style="list-style-type: none"> ► Scheda vulnerabilità (in cui riportare solo il numero dei destinatari titolari delle vulnerabilità indicate) 	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AR

³ I costi devono essere sostenuti entro la data di conclusione del progetto, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso finale.

⁴ Il Modello da compilare sarà fornito dall'AR

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
	► Scheda operatori di progetto (in cui riportare il totale cumulativo dei destinatari operatori pubblici/privati eventualmente coinvolti nel progetto) EVENTUALE	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall'AR
	► Final Assessment	Entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali e contestualmente alla data di rimborso finale
Valutazione	► Questionario informatizzato per la valutazione annuale del Programma	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI ⁵
	► Altra documentazione di valutazione (es. interviste individuali o di gruppo, schede, ecc.) ad hoc	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI
	► Questionario informatizzato per la valutazione ex-post del Programma	Entro 24 mesi dalla data di conclusione delle attività progettuali

8.3 Non modificato.

8.4 Non modificato.

8.5 Non modificato.

8.6 Non modificato.

8.7 Non modificato.

⁵ La Valutazione indipendente del Programma FAMI 2014-2020 è richiesta dalla regolamentazione comunitaria (Reg (UE) N. 514/2014). Al riguardo, l'AR ha selezionato, mediante Gara a procedura aperta, quale Valutatore indipendente del FAMI il RTI Gruppo CLAS – Archidata, che svolge tale compito nel rispetto del Quadro comune europeo di monitoraggio e valutazione.

Tutte le parti non espressamente modificate della Convenzione numero: PROG-2480 firmata digitalmente in data 5 aprile 2019 dal Beneficiario Capofila e dall'Autorità Responsabile, si ritengono valide ed efficaci.

FIRMA

(Per l'Autorità Responsabile)

FIRMA

(Per il Beneficiario)

DATA

DATA

Allegato 2 – Schema della Convenzione Operativa (format per Cpia)

UNIONE
EUROPEARegione
LombardiaMINISTERO
DELL'INTERNO**FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020****OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021**

AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE OPERATIVA PER L'ATTUAZIONE

DEL PIANO REGIONALE PROG-2480

CONOSCERE PER INTEGRARSI**Regione Lombardia****Direzione Generale FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA'****E PARI OPPORTUNITA'**

nella persona del Direttore Generale..... domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124, C.F. 80050050154, ai sensi della DGR del 17 maggio 2018 n. 126;

e

(PARTNER)

nella persona di _____ in qualità di rappresentante legale di _____, domiciliato per la carica a _____, Via _____, PI /CF _____, di seguito nominato "Partner"

tutte le premesse della Convenzione vengono confermate**PREMESSO INOLTRE CHE**

- in data 5 aprile 2019 il Beneficiario Capofila e l'Autorità Responsabile hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione numero: PROG-2480 avente ad oggetto il progetto denominato "CONOSCERE PER INTEGRARSI" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, nell'ambito dell'Avviso "Piani regionali per la formazione civico linguistica 2018-2021" adottato con decreto dell'Autorità Responsabile n. prot. 8843 del 5/07/2018;
- l'Autorità Responsabile, con Decreto prot.n. 7463 del 16 luglio 2020 ha posticipato al 30 settembre 2022 il termine finale delle attività progettuali degli interventi ammessi

CONVENGONO QUANTO SEGUE**Art.1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

Non modificato

Art.2 FINALITA' e OBIETTIVI

Non modificato

Art.3 IMPEGNI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Regione Lombardia- Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in qualità di Ente beneficiario Capofila a livello regionale: NON MODIFICATO

Il Partner in qualità di ente co-beneficiario: NON MODIFICATO

ART.4 GESTIONE DEI FONDI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

Il finanziamento complessivo del piano regionale prog- 2480 **"CONOSCERE PER INTEGRARSI** è pari a euro 6.905.530,99.

Suddetto finanziamento sarà corrisposto da Regione Lombardia – Direzione Generale **Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità**, in qualità di capofila di progetto, all'ente co-beneficiario, utilizzando il c/c bancario indicato dallo stesso, secondo le seguenti modalità:

- avvio attività - anticipo quota pari al 50% - NON MODIFICATO
- fase primo rimborso intermedio – fino al 30% dell'importo complessivo finanziato come risulta dal budget in vigore, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell'esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta;
- fase secondo rimborso intermedio – fino al raggiungimento di un ulteriore 15% dell'importo complessivo finanziato come risulta dal budget in vigore, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell'esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta fino al 30 giugno 2022;
- fase di rimborso finale - saldo quota residua dell'importo rendicontato, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell'esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta.
- Quote ulteriori potranno essere erogate/decurtate sulla base della validazione delle spese da parte dell'Autorità Responsabile e dai successivi controlli dell'Autorità di Audit.

La gestione dei fondi, nei limiti dell'importo finanziato:

Non modificato

ART.5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il Partner in qualità di ente co-beneficiario si impegna a inviare, secondo la tempistica sotto indicata, a Regione Lombardia le schede di monitoraggio contenente dati sull'avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto, la scheda vulnerabilità, la scheda destinatari e provvedere all'alimentazione puntuale e completa dei data base e degli strumenti contenenti i dati di avanzamento finanziario e fisico:

9° MONITORAGGIO	entro il 5 luglio 2021
10° MONITORAGGIO	entro il 5 ottobre 2021
11° MONITORAGGIO	entro il 5 gennaio 2022
12° MONITORAGGIO	entro il 5 aprile 2022
13° MONITORAGGIO	entro il 5 luglio 2022
14° MONITORAGGIO	entro il 5 ottobre 2022
Final assessment	entro il 5 ottobre 2022

Non modificato

ART.6 DURATA DEL PROGETTO

Le attività progettuali avviate il giorno 10 aprile 2019 dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2022. La presente Convenzione Operativa avrà validità ed efficacia dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.

ART.7 REGOLE DI PUBBLICITA'

Non modificato

ART.8 PROPRIETA' E USO DEI RISULTATI

Non modificato

ART.9 MODALITA' COORDINAMENTO CON LE RETE OPERATIVA NEL PROGETTO REGIONALE

Non modificato

ART.10 CONTROVERSIE

Non modificato

ART.11 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Non modificato

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione **Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità**.

ART.12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIA

Non modificato

ART.13 RINVIO

Non modificato

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni derivanti dalla Convenzione di Sovvenzione e dall'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione-PROG-2480 tra Regione Lombardia e Autorità Responsabile, nonché dalle Regole di gestione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.

(partner)

Per REGIONE LOMBARDIA

Milano,

Allegato 3 – Schema della Convenzione Operativa (modello per Ambiti)



UNIONE
EUROPEA



Regione
Lombardia



MINISTERO
DELL'INTERNO

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021

AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE OPERATIVA PER L'ATTUAZIONE

DEL PIANO REGIONALE PROG-2480

CONOSCERE PER INTEGRARSI

Regione Lombardia

Direzione Generale FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA'

E PARI OPPORTUNITA'

nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124, C.F. 80050050154, ai sensi della DGR del 17 maggio 2018 n. 126;

e

(PARTNER)

nella persona di _____ in qualità di rappresentante legale di _____, domiciliato per la carica a _____, Via _____, PI /CF _____, di seguito nominato "Partner" e capofila della Rete sottoscritto in data e aggiornato in data composta dai seguenti soggetti:

1.

tutte le premesse della Convenzione vengono confermate

PREMESSO INOLTRE CHE

- in data 5 aprile 2019 il Beneficiario Capofila e l'Autorità Responsabile hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione numero: PROG-2480 avente ad oggetto il progetto denominato "CONOSCERE PER INTEGRARSI" finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, nell'ambito dell'Avviso "Piani regionali per la formazione civico linguistica 2018-2021" adottato con decreto dell'Autorità Responsabile n. prot. 8843 del 5/07/2018;
- l'Autorità Responsabile, con Decreto prot.n. 7463 del 16 luglio 2020 ha posticipato al 30 settembre 2022 il termine finale delle attività progettuali degli interventi ammessi

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Non modificato

Art.2 FINALITA' e OBIETTIVI

Non modificato

Art.3 IMPEGNI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Regione Lombardia- Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in qualità di Ente beneficiario Capofila a livello regionale: Non modificato

Il Partner in qualità di ente co-beneficiario: Non modificato

ART.4 GESTIONE DEI FONDI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

Il finanziamento complessivo del piano regionale prog- 2480 **“CONOSCERE PER INTEGRARSI** è pari a euro 6.905.530,99.

Suddetto finanziamento sarà corrisposto da Regione Lombardia – Direzione Generale **Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità**, in qualità di capofila di progetto, all’ente co-beneficiario, utilizzando il c/c bancario indicato dallo stesso, secondo le seguenti modalità:

- avvio attività - anticipo quota pari al 50% - Non modificato
- fase primo rimborso intermedio – fino al 30% dell’importo complessivo finanziato come risulta dal budget in vigore, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell’esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta;
- fase secondo rimborso intermedio – fino al raggiungimento di un ulteriore 15% dell’importo complessivo finanziato come risulta dal budget in vigore, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell’esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta fino al 30 giugno 2022.
- fase di rimborso finale - saldo quota residua dell’importo rendicontato, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell’esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta.

Quote ulteriori potranno essere erogate/decurtate sulla base della validazione delle spese da parte dell’Autorità Responsabile e dai successivi controlli dell’Autorità di Audit.

La gestione dei fondi, nei limiti dell’importo finanziato:

- Non modificato

ART.5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Il Partner in qualità di ente co-beneficiario si impegna a inviare, secondo la tempistica sotto indicata, a Regione Lombardia le schede di monitoraggio contenente dati sull’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto, la scheda vulnerabilità, la scheda destinatari e provvedere all’alimentazione puntuale e completa dei data base e degli strumenti contenenti i dati di avanzamento finanziario e fisico:

9° MONITORAGGIO	entro il 5 luglio 2021
10° MONITORAGGIO	entro il 5 ottobre 2021
11° MONITORAGGIO	entro il 5 gennaio 2022
12° MONITORAGGIO	entro il 5 aprile 2022
13° MONITORAGGIO	entro il 5 luglio 2022
14° MONITORAGGIO	entro il 5 ottobre 2022
Final assessment	entro il 5 ottobre 2022

Non modificato

ART.6 DURATA DEL PROGETTO

Le attività progettuali avviate il giorno 10 aprile 2019 dovranno concludersi entro e non oltre il 30/09/2022. . La presente Convenzione Operativa avrà validità ed efficacia dalla data indicata nella comunicazione di avvio attività fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.

ART.7 REGOLE DI PUBBLICITA'

Non modificato

ART.8 PROPRIETA' E USO DEI RISULTATI

Non modificato

ART.9 MODALITA' COORDINAMENTO CON LE RETE OPERATIVA NEL PROGETTO REGIONALE

Non modificato

ART.10 CONTROVERSIE

Non modificato

ART.11 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Non modificato

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione **Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità**

ART.12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIA

Non modificato

ART.13 RINVIO

Non modificato

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni derivanti dalla Convenzione di Sovvenzione e dall'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione-PROG-2480 tra Regione Lombardia e Autorità Responsabile, nonché dalle Regole di gestione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.

per il Partner

Per REGIONE LOMBARDIA

Milano,

D.g.r. 27 settembre 2021 - n. XI/5285
Determinazioni in ordine alla realizzazione dei piani regionali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Prog-2463 LAB'IMPACT

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 1042/2014 della Commissione del 25 luglio 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;
- il Programma Nazionale FAMI, documento programmatico 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5343 del 3 agosto 2015 e da ultimo con Decisione C(2020) 2896 del 4 maggio 2020, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2, Obiettivo nazionale 2;

Dato atto che il Programma Nazionale FAMI 2014 - 2020 individua, rispettivamente, quale Autorità Responsabile il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e quale Autorità Delegata il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;

Visto il decreto n. 29 del 1° marzo 2018 con il quale l'Autorità Delegata ha adottato l'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi;

Dato atto del Piano regionale PROG-2463 dal titolo «LAB'IMPACT» presentato in risposta all'Avviso pubblico sopra richiamato e adottato con d.g.r. n. 533 del 17 settembre 2018 ad oggetto «Determinazione in ordine alla realizzazione del progetto regionale «LAB'IMPACT» per il consolidamento dei piani di intervento regionali per l'integrazione dei paesi terzi Fondo europeo FAMI 2014/2020 - Os2 Integrazione/Migrazione Legale - On2 Integrazione - Impact: integrazione dei migranti con politiche e azioni co-progettate sul territorio;

Vista la Convenzione di Sovvenzione sottoscritta in data 5 settembre 2018 tra l'Autorità Delegata - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e Regione Lombardia - finalizzata all'acquisizione delle risorse predeterminate e all'attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione del progetto;

Dato atto che con d.g.r. n. 533/2018 sopra citata è stato approvato lo schema della Convenzione operativa dove sono definite le modalità organizzative, gestionali e di realizzazione delle diverse attività progettuali, sul territorio di competenza, tra Regione Lombardia e gli enti co-beneficiari;

Preso atto della nota prot. n. 4128 del 29 ottobre 2020 dell'Autorità Delegata, con la quale:

- è stata proposta la proroga al 30 giugno 2022 dell'attività del piano;
- sono state comunicate le condizioni e le modalità per l'assegnazione di un finanziamento aggiuntivo da distribuire alle Regioni beneficiarie secondo i medesimi criteri applicati nell'Avviso n. 1/2018;

Dato atto dell'adesione alla proroga onerosa proposta dall'Autorità delegata FAMI con la nota prot. 4128 del 29 ottobre 2020, sottoscritta dal Direttore Generale della Direzione competente sul Programma Nazionale Fami, in data 20 novembre 2020;

Visto il decreto direttoriale n. 101 del 14 dicembre 2020, con il quale l'Autorità Delegata determina che:

- il termine finale delle attività progettuali di cui all'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 I.M.P.A.C.T. - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio, per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 - OS2 Integrazione/Migrazione Legale - ON2 Integrazione - Consolidamento dei Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi, è prorogato al 30 giugno 2022;
- l'importo aggiuntivo assegnato al piano regionale

prog-2463 «LAB'IMPACT» è pari ad euro 4.047.000,00;

Considerato che il finanziamento aggiuntivo, assegnato al piano regionale prog-2463 «LAB'IMPACT» è stato accertato sui capitoli di entrata (cap. 13573 U.E. - 13580 Stato) esercizio 2021-2022 e sarà allocato sui capitoli di spesa (cap. 13574-13575-13576-13577-13578-13579 U.E - cap. 13581-13582-13583-13584-13585-13586 Stato) del bilancio regionale 2021-2022, appositamente predisposti per la gestione economico-finanziaria del progetto, soggetto a contabilità separata;

Visto l'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione del prog-2463 «LAB'IMPACT», (riportato nell'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto), sottoscritto dall'Autorità Delegata - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

Dato atto che nell'Addendum alla «Convenzione di Sovvenzione» del prog-2463 «LAB'IMPACT», il secondo acconto risulta pari al 50% del finanziamento aggiuntivo assegnato (50% contributo comunitario e 50% contributo pubblico nazionale);

Visto il decreto n. 2579 del 25 febbraio 2021 «Accertamento di entrata delle risorse aggiuntive relative alla proroga onerosa del progetto regionale «LAB'IMPACT» a valere sul Fami - D.G.R. 533 del 17 settembre 2018» modificato con decreto n. 9429 del 09 luglio 2021, con il quale è stato accertato l'importo di € 4.047.000,00 così suddiviso:

- per il 2021 la somma di € 2.023.500,00 pari al 50% del finanziamento;
- per il 2022 la somma restante di € 2.023.500,00 pari al 50% del finanziamento;

Dato atto della necessità di aggiornare, sulla base di quanto previsto nell'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione prog-2463 «LAB'IMPACT», lo schema della Convenzione Operativa tra Regione Lombardia e gli enti co-beneficiari (allegato 2 - parte integrante e sostanziale del presente atto);

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi del presente atto deliberativo, secondo quanto ivi disposto;

Vista la legge regionale n. 34/78 e il regolamento regionale di contabilità n. 1/2001 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l.r. n. 20/08 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

Stabilito infine di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/13, artt. 26 e 27;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni riportate in premessa:

1. di prendere atto dell'Addendum alla «Convenzione di Sovvenzione» del prog-2463 «LAB'IMPACT» (riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto), sottoscritto dall'Autorità Delegata - Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità;

2. di approvare l'aggiornamento dello schema di Convenzione Operativa prog-2463 «LAB'IMPACT» (allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto);

3. di dare atto che si procederà con successivo provvedimento dirigenziale ad assegnare ed impegnare le risorse a favore dei partner co-beneficiari di progetto e le quote a carico di regione Lombardia per le spese gestionali, derivanti dalla proroga onerosa del piano regionale «LAB'IMPACT»;

4. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi del presente atto deliberativo;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, nonché la pubblicazione ai fini dell'adempimento degli obblighi sulla pubblicità e trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/13, artt. 26 e 27;

Il segretario: Enrico Gasparini



Convenzione di Sovvenzione
FAMI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE

(FAMI) 2014-2020

ACCORDO MODIFICATIVO CONVENZIONE DI SOVVENZIONE FAMI CODICE PROGETTO: PROG. 2463

Beneficiario	Regione Lombardia
Titolo del progetto	LAB'IMPACT
Obiettivo specifico e nazionale – Casi speciali	Obiettivo Specifico: 2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata - IMPACT
Costo del progetto	€ 9.250.000,00
Data conclusione del progetto	30 giugno 2022

Premesso che

- a) in data 05/09/2018 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Beneficiario Capofila hanno sottoscritto digitalmente la Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il PROG-2463 denominato "LAB'IMPACT", finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 e in data 07/07/2020 l'addendum alla Convenzione di sovvenzione relativo alla proroga della durata delle attività progettuali al 30.06.2021;
- b) l'art. 24.3 della Convenzione di Sovvenzione summenzionata prevede espressamente che le modifiche siano vincolanti per le parti qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti;
- c) a seguito della richiesta da parte delle Regioni beneficiarie dei progetti finanziati a valere sull'Avviso n.1/2018-IMPACT, espressa nell'ambito dell'incontro sullo stato di attuazione degli interventi tenutosi il 2 luglio 2020, l'Autorità Delegata ha accordato la possibilità di concedere una proroga onerosa delle attività fino al 30 giugno 2022, al fine di valorizzare gli interventi realizzati sul territorio dalle Regioni e massimizzare l'efficacia degli stessi, visti anche i tempi ristretti difficilmente coniugabili con l'attivazione di un nuovo progetto, nonché di garantire la continuità dei servizi nella fase di avvio della programmazione comunitaria 2021-27;
- d) con nota prot. n. 4128 del 29/10/2020 alle Regioni sono state comunicate le condizioni e le modalità per l'assegnazione del finanziamento aggiuntivo, nonché l'ammontare del finanziamento aggiuntivo concesso e il numero dei destinatari da raggiungere nell'ambito di ciascuna delle 4 Azioni in cui si articolano i progetti, chiedendo alle stesse di comunicare entro il 20 novembre 2020 formale richiesta di adesione alla procedura, e stabilendo che l'accesso al finanziamento aggiuntivo fosse subordinato al raggiungimento di un livello di spesa quietanzata al 31.12.2020 pari al 35% del costo totale del progetto;
- e) con decreto n. 101 del 14.12.2020 l'Autorità Delegata ha posticipato al 30 giugno 2022 il termine finale delle attività progettuali degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito dell'Avviso n.1/2018 IMPACT e ha indicato l'ammontare e le modalità di assegnazione

delle risorse aggiuntive ai Beneficiari che hanno accettato la proposta avanzata con nota prot. n. 4128 del 29/10/2020;

- f) la Regione Lombardia al 31.12.2020 ha raggiunto un livello di spesa di spesa quietanzata pari o superiore al 35% del costo totale del progetto, come da scheda di monitoraggio finanziario allegata alla presente;
- g) con nota prot. N.453 del 3 febbraio 2021 l'Autorità delegata ha informato le Regioni in merito al raggiungimento del livello di spesa sopra riportato e ha indicato gli adempimenti da espletare al fine di pervenire alla rimodulazione del progetto e alla stipula dell'addendum alla Convenzione di sovvenzione originaria;
- h) la Regione Lombardia ha inviato all'Autorità delegata, secondo le modalità indicate nella nota prot. N.453 del 3 febbraio 2021, le proprie proposte di rimodulazione del budget di progetto, dell'articolazione dello stesso in work packages e tasks, degli indicatori fisici, dei costi supporto gestione e servizi strumentali, della ripartizione risorse per linee di azione, che sono state approvate dall'Autorità delegata;

Alla luce delle premesse di cui sopra e ai fini di una corretta attuazione dell'intervento

Il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, Tatiana Esposito in qualità di Autorità Delegata del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Delegata")

e

Nome / Ragione Sociale: Regione Lombardia

Natura giuridica: Ente pubblico

Indirizzo / Sede Legale: Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano (MI)

Codice fiscale: 80050050154

e i seguenti partner di progetto co-beneficiari (eventuali):

1. Comune di Milano

2. Azienda speciale consortile Sociale Legnanese (So.Le.) di Legnano

3. Azienda Speciale Consortile “Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale” – Ambito di Garbagnate Milanese
4. Azienda Speciale Consortile Insieme Per Il Sociale – Cusano Milanino
5. Comune di Sesto San Giovanni
6. A.S.S.E.MI. (Azienda Sociale Sud Est Milano), capofila del Distretto Sociale Sud Est Milano
7. Comune di Rozzano
8. Azienda speciale consortile del Iodigiano
9. Comune di Luino - Ambito di Luino
10. Comune di Gallarate
11. Azienda Speciale Azienda Sociale Comuni Insieme ASCI -Ambito Di Lomazzo
12. Azienda Sociale Centro Lario e Valli
13. Comune Di Sondrio
14. Azienda Territoriale per i servizi alla persona di Vallecamonica - ASP VALCAMONICA
15. Azienda Speciale Retesalute – MERATE
16. OFFERTA SOCIALE A.S.C. Con Ambito di Carate e Seregno e Vimercate
17. Comune di Bergamo
18. Comune di Dalmine – Ambito Dalmine BG
19. Azienda Speciale Consortile Risorsa Sociale Gera d’Adda Treviglio
20. Azienda Isola - BG
21. Consorzio Servizi Val Cavallina
22. Comune Di Brescia
23. Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale
24. Comune Palazzolo sull’Oglio
25. Comune di Chiari
26. Comune di ISEO
27. Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona Ghedi Ambito 9

- 28. Comune di Montichiari
- 29. Città di Lonato del Garda
- 30. Azienda Sociale Cremasca
- 31. Comune di Suzzara
- 32. Azienda Speciale Consortile Comunità Sociale Cremasca A.S.C.
- 33. Comune di Broni
- 34. Comune di Casteggio
- 35. Comune di Sizzano
- 36. ANCI Lombardia
- 37. Fondazione Ismu

Il Beneficiario (da intendersi, in caso Raggruppamento, quale Capofila) è rappresentato per la firma del presente Addendum da: Claudia Moneta

convengono, con il presente atto, di apportare agli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10 della Convenzione di Sovvenzione avente ad oggetto il PROG-2463 denominato LAB'IMPACT le modifiche che seguono.

Art. 1 Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione

- 1.1** Non modificato.
- 1.2** L'importo della Convenzione è pari ad € 9.250.000,00 così come previsto all'art. 5 Budget di progetto e dal relativo Cronogramma. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste dal successivo art. 10 "Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili".
- 1.3** Le attività progettuali [...] dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2022 come stabilito con decreto direttoriale n. 101 del 14.12.2020, di estensione del termine finale

dell'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018. La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data di stipula e fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate e, in ogni caso, alla data di riconoscimento effettivo da parte della Commissione Europea delle spese presentate da parte dell'Autorità Responsabile.

1.4 Non modificato.

Art. 2 Obblighi e Responsabilità

Articolo non modificato.

Art. 3 Composizione del contributo

3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario è stabilita nel valore massimo del 50,00 %.

L'importo complessivo del progetto è così ripartito:

▪ Contributo comunitario	€ 4.625.000,00	50,00%
▪ Contributo pubblico nazionale	€ 4.625.000,00	50,00%

Art. 4 Obiettivi del progetto e Destinatari

Articolo non modificato.

Art. 5 Budget di progetto e Cronogramma

5.1 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto a rispettare e, in caso di Raggruppamento, a far rispettare, il budget di progetto ed il cronogramma delle attività approvati dall'Autorità delegata.

Di seguito la scheda sintetica del budget di progetto:

BUDGET*

A - Costi del personale: € 3.987.826,68

B - Costi di Viaggio e Soggiorno: € 14.184,77

C - Immobili: € 10.950,00

D - Materiali di consumo: € 53.857,94

E - Attrezzature: € 66.932,59

F - Appalti: € 4.330.879,88

G - Auditors: € 303.301,87

H - Spese per gruppi di destinatari: € 20.155,00

I - Altri costi: € 25.464,03

J - Costi Standard: € 0,00

K – TOTALE COSTI DIRETTI AMMISSIBILI: € 8.813.552,76

L - Costi indiretti: € 436.447,24

M – TOTALE COSTI: € 9.250.000,00

ENTRATE

N - Contributo Comunitario: € 4.625.000,00

O - Contributo Pubblico Nazionale: € 4.625.000,00

P - Contributo del Beneficiario Finale: € 0,00

Q – TOTALE DELLE ENTRATE: € 9.250.000,00

5.2 Non modificato.

5.3 Non modificato.

5.4 Non modificato.

Art. 6 Indicatori utilizzati

6.1 Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi descritti all'art. 4, il Beneficiario dovrà attenersi agli indicatori riportati a seguire:

Nr	Indicatori di Realizzazione	Unità di Misura	Tipo indicatore (obbligatorio/aggiuntivo)	Valore Atteso
1	Giovani di Paesi terzi che hanno preso parte alle attività di promozione dell'inclusione scolastica (Azione 01)	n.	Obbligatorio	5040
2	Giovani con background migratorio che hanno preso parte alle attività di promozione dell'inclusione scolastica (Azione 01)	n.	Obbligatorio	470

3	Ore attività didattiche/formative/di supporto erogate per favorire l'inclusione scolastica (Azione 01)	n.	Obbligatorio	46030
4	Cittadini di Paesi terzi che accedono ai servizi integrati (Azione 02)	n.	Obbligatorio	15261
5	Punti di accesso ai servizi attivati (Azione 02)	n.	Obbligatorio	96
6	Punti di accesso ai servizi potenziati (Azione 02)	n.	Obbligatorio	84
7	Destinatari che beneficiano di informazioni erogate attraverso interventi di comunicazione (Azione 03)	n.	Obbligatorio	265040
8	Pagine web pubblicate e condivise con il Portale Integrazione Migranti (Azione 03)	n.	Obbligatorio	37
9	Destinatari coinvolti nelle iniziative di partecipazione alla vita pubblica / sociale / sportiva (Azione 04)	n.	Obbligatorio	5035
10	Associazioni di Cittadini di Paesi terzi coinvolte nelle iniziative di sensibilizzazione, dialogo, empowerment (Azione 04)	n.	Obbligatorio	77
11	Incontri/ Eventi dedicati alla valorizzazione delle associazioni di migranti realizzati nell'ambito del progetto (Azione 04)	n.	Obbligatorio	132
12	Operatori coinvolti nelle attività di progetto (Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4)	n.	Obbligatorio	2120
13	Copie diffuse di materiali informativi cartacei relativi alle attività progettuali (Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4)	n.	Obbligatorio	50000
14	Materiali informativi digitali e/o multimediali relativi alle attività progettuali caricati su web (Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4)	n.	Obbligatorio	198

Nr	Indicatori di Risultato	Unità di Misura	Tipo indicatore (obbligatorio/aggiuntivo)	Valore Atteso
1	Giovani di Paesi terzi che hanno concluso le attività di promozione	%	Obbligatorio	80

	dell'inclusione scolastica rispetto a quelli che hanno iniziato (Azione 01)			
2	Giovani con background migratorio che hanno concluso le attività di promozione dell'inclusione scolastica rispetto a quelli che hanno iniziato (Azione 01)	%	Obbligatorio	80
3	Livello di gradimento dei servizi erogati espresso da cittadini di Paesi terzi	Range 1-10	Obbligatorio	8
4	Livello di miglioramento dei servizi sviluppati / rafforzati espresso dagli operatori (Azione 2)	Range 1-10	Obbligatorio	8
5	Accessi alle pagine regionali dedicate all'integrazione dei cittadini di Paesi terzi (Azione 03)	n.	Obbligatorio	40000
6	Nuovi iscritti alle Associazioni coinvolte nel progetto (Azione 04)	n.	Obbligatorio	480
7	Reti territoriali attivate (Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4)	n.	Obbligatorio	57
8	Soggetti coinvolti nelle reti territoriali attivate (Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4)	n.	Obbligatorio	465

6.2 Non modificato.

6.3 Non modificato.

Art. 7 Affidamento di incarichi o di contratti di appalto/fornitura (ove applicabile)

7.1 Non modificato.

7.2 Non modificato.

7.3 Non modificato.

7.4 Non modificato.

7.5 Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, in caso di procedura di gara, aggiudica l'appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi.

Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario, siano tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), sia nel caso in cui non vi siano tenuti il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o partner co-beneficiario in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 39.999,99 (iva esclusa) (ferme restando le prescrizioni relative a conflitto di interessi e requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione.

Per l'affidamento dei contratti di importo superiore a € 40.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016:

(i) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario siano tenuti all'applicazione del d.lgs. 50/2016, l'affidamento deve avvenire nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto ai sensi dell'art. 36 e, in ogni caso, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Inoltre, è necessario consultare e comparare almeno 5 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato;

(ii) qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario non siano tenuti all'applicazione del D.lgs. 50/2016, dovranno in ogni caso ispirarsi alla suddetta procedura, e dunque aggiudicare i contratti di appalto previa idonea indagine di mercato mediante avviso esplorativo o richiesta di almeno cinque offerte, assumendo ogni relativo onere - anche in merito alla richiesta del CIG (ove richiesto) - ai fini del rispetto della richiamata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario, o Beneficiario Capofila nel caso di Raggruppamento, e/o ciascun partner co-beneficiario intenda affidare l'esecuzione delle attività progettuali a soggetti non aventi natura privata, non è tenuto a procedere come previsto nel comma che precede ma è, comunque, sempre obbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, ed a fornire idonea motivazione in merito alle ragioni giustificative della scelta del contraente.

Fermo quanto sopra, si precisa che in ogni caso l'affidamento di contratti di appalto/fornitura di valore inferiore a € 5.000,00 (iva esclusa) può essere effettuato sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto), fornendo adeguata motivazione della scelta e della compatibilità dell'affidamento diretto con le disposizioni normative applicabili. È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

È, in ogni caso, fatto obbligo al Beneficiario di fare riferimento al Vademecum adottato dall'Amministrazione – tenendo, altresì, conto di eventuali modifiche allo stesso intervenute successivamente alla stipula della presente convenzione - in ordine alle modalità di espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente articolo.

7.6 Non modificato.

7.7 Non modificato.

7.8. Non modificato.

7.9 Non modificato.

7.10 Non modificato.

7.11 Non modificato.

Art. 8 Attuazione della Convenzione

8.1 Non modificato.

8.2 Fermo quanto sopra, il Beneficiario è tenuto ad inviare all'Autorità Delegata la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita, salvo diversa disposizione dell'Autorità Delegata. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi, l'Autorità Delegata si riserva di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13 e/o di revocare il finanziamento.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Documentazione propedeutica al finanziamento	<ul style="list-style-type: none">► Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse► Trasmissione del CUP tramite il caricamento dello stesso sul Sistema Informativo	Adempimenti relativi alla convenzione di sovvenzione originaria già espletati
Domanda di Anticipo obbligatorio pari al 70% dell'importo originariamente finanziato che risulta dal budget approvato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)	<ul style="list-style-type: none">► Domanda di anticipo	Adempimento relativo alla convenzione di sovvenzione originaria già espletato
Domanda di pagamento aggiuntivo obbligatoria pari al 50% dell'importo aggiuntivo finanziato (contributo comunitario e contributo pubblico nazionale)	<ul style="list-style-type: none">► Domanda di pagamento aggiuntivo	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Addendum

Tipologia		Documentazione da presentare	Tempistica
Domanda di Rimborso Intermedio ¹ obbligatoria	Cumulativamente sulla base delle spese rendicontate fino al 20% dell'importo finanziato ²	<ul style="list-style-type: none">► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese.► Documentazione di spesa debitamente quietanzata ³	Adempimenti relativi alla convenzione di sovvenzione originaria
Il Domanda di Rimborso Intermedio facoltativa			A partire dalla data di sottoscrizione del presente addendum fino al 30 settembre 2021
<u>N.B. Il Beneficiario informerà l'AD della presentazione della domanda di rimborso tramite apposita comunicazione all'indirizzo e-mail DGImmigrazioneADFami@lavoro.gov.it.</u>			
Domanda di Rimborso Finale (relativa al saldo della sovvenzione)		<ul style="list-style-type: none">► Modello di Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese.► Final Assessment► Documentazione di spesa debitamente quietanzata⁴	<ul style="list-style-type: none">- Entro 60 (sessanta) giorni dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile sul totale del progetto ammesso a finanziamento;- Ovvero entro il 30 settembre 2022

¹ Si tratta della domanda di rimborso intermedio obbligatoria già presentata dai Beneficiari. La tabella riporta, per completezza, anche tutte le informazioni relative ad adempimenti già espletati nell'ambito della Convenzione di sovvenzione originaria.

² L'importo che potrà essere erogato cumulativamente per entrambe le domande di rimborso intermedio non potrà essere superiore al 20% dell'importo finanziato comprensivo anche delle risorse aggiuntive attribuite con il presente addendum.

³ Le spese oggetto di Il rendicontazione intermedia devono essere quietanzate entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso intermedio.

⁴ I costi devono essere sostenuti entro la data di conclusione del progetto, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati entro la data di presentazione della stessa domanda di rimborso finale.

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Verifiche dell’Esperto Legale (ove applicabile)	► Attestazione legale e relativi allegati.	Entro 20 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso ⁵
Verifiche del Revisore Indipendente	► Verbale di verifica amministrativo-contabile e relativi allegati.	Entro 30 giorni dalla trasmissione di ciascuna Domanda di Rimborso ⁶
Monitoraggio	► Scheda di monitoraggio contenente dati sull’avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall’AD
	► Scheda destinatari cittadini di Paesi terzi (in cui riportare il totale cumulativo dei destinatari cittadini di Paesi terzi coinvolti nel progetto)	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall’AD
	► Scheda vulnerabilità (in cui riportare solo il numero dei destinatari titolari delle vulnerabilità indicate)	Con cadenza trimestrale secondo il calendario e le eventuali modifiche fornite dall’AD
	► Final Assessment	Contestualmente alla domanda di rimborso finale

⁵ Eventuali richieste di proroga del termine debitamente motivate dovranno essere inviate all’AD prima della scadenza del suddetto termine. Sulla base della motivazione presentata, l’AD potrà decidere in merito all’autorizzazione della proroga

⁶ Eventuali richieste di proroga del termine debitamente motivate dovranno essere inviate all’AD prima della scadenza del suddetto termine. Sulla base della motivazione presentata, l’AD potrà decidere in merito all’autorizzazione della proroga

Tipologia	Documentazione da presentare	Tempistica
Valutazione	► Questionario informatizzato per la valutazione annuale del Programma	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI ⁷
	► Altra documentazione di valutazione (es. interviste individuali o di gruppo, schede, ecc.) ad hoc	Secondo le indicazioni fornite dall'AR e dal valutatore indipendente del FAMI
	► Questionario informatizzato per la valutazione ex-post del Programma	Entro 24 mesi dalla data di conclusione delle attività progettuali

8.2 bis Non modificato.

8.3 Non modificato.

8.4 Non modificato.

8.5 Non modificato.

8.6 Non modificato.

8.7 Non modificato.

Art. 9 Definizione dei costi ammissibili

Articolo non modificato.

⁷ La Valutazione indipendente del Programma FAMI 2014-2020 è richiesta dalla regolamentazione comunitaria (Reg (UE) N. 514/2014). Al riguardo, l'AR ha selezionato, mediante Gara a procedura aperta, quale Valutatore indipendente del FAMI il RTI Gruppo CLAS – Archidata, che svolge tale compito nel rispetto del Quadro comune europeo di monitoraggio e valutazione.

Art. 10 Condizioni di erogazione della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

10.1 L'Autorità Delegata corrisponderà al Beneficiario sulla contabilità speciale dedicata al trasferimento dei fondi comunitari e nazionali attiva presso ciascuna Amministrazione Regionale, l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **Anticipo pari al 70% dell'importo originariamente finanziato** che risulta dal budget approvato nella Convenzione originaria, a seguito dell'erogazione della quota pertinente di prefinanziamento da parte della Commissione Europea e della trasmissione da parte del Beneficiario della Comunicazione di avvio delle attività e della domanda di anticipo. Resta inteso che l'erogazione della quota di anticipo, al ricorrere dei presupposti di legge, è subordinata all'esito positivo dei controlli preventivi da parte delle Autorità competenti;
- b) **Massimo 2 rimborsi intermedi, di cui uno obbligatorio, che cumulativamente non potranno superare la soglia del 20%** dell'importo complessivo finanziato che risulta dal budget approvato, sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dall'AD su quelle rendicontate nella domanda di rimborso intermedio. Eventuali quote rendicontate eccedenti saranno riconosciute in sede di saldo finale;
- c) **Pagamento aggiuntivo pari al 50% dell'importo aggiuntivo finanziato** a seguito della trasmissione da parte del Beneficiario della domanda di pagamento aggiuntivo. Resta inteso che l'erogazione della quota aggiuntiva, al ricorrere dei presupposti di legge, è subordinata all'esito positivo dei controlli preventivi da parte delle Autorità competenti;
- d) **saldo** al termine del progetto e dietro presentazione del rendiconto finale, sulla base delle spese riconosciute ammissibili a seguito dei controlli svolti dall'AD su quelle rendicontate nella domanda di rimborso finale.

10.2 Non modificato.

10.3 Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario sul conto corrente identificato come segue (per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010):

- Numero di conto: in caso di Ente Pubblico con contabilità speciale 22921

10.4 Non modificato.

10.5 Non modificato.

10.6 Non modificato.

10.7 Non modificato.

10.8 Non modificato.

Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

Articolo non modificato.

Art. 12 Controlli

Articolo non modificato.

Art. 13 Sanzioni e revoche

Articolo non modificato.

Art. 14 Protezione dei dati

Articolo non modificato.

Art. 15 Regole di pubblicità

Articolo non modificato.

Art. 16 Foro competente

Articolo non modificato.

Art. 17 Conflitto d'interessi

Articolo non modificato.

Art. 18 Proprietà e uso dei risultati

Articolo non modificato.

Art. 19 Riservatezza

Articolo non modificato.

Art. 20 Sospensione

Articolo non modificato.

Art. 21 Forza maggiore

Articolo non modificato.

Art. 22 Recesso dell'Autorità Delegata

Articolo non modificato.

Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

Articolo non modificato.

Art. 24 Accordi ulteriori

Articolo non modificato.

Art. 25 Stipula della Convenzione

Articolo non modificato.

FIRMA

(per l'Autorità Delegata)

FIRMA

(per il Beneficiario)

Allegato 2 – Schema della Convenzione Operativa

**FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020**

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità Delegata – IMPACT

AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE OPERATIVA PER L'ATTUAZIONE

DEL PIANO REGIONALE PROG-2463

LAB'IMPACT**Regione Lombardia****Direzione Generale FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI OPPORTUNITA'**

nella persona del Direttore Generale, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124, C.F. 80050050154, ai sensi della DGR del 17 maggio 2018 n. 126;

e

(PARTNER)

nella persona di _____ in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la carica a _____, Via _____, PI/CF _____, di seguito nominato "Partner" e capofila della Rete sottoscritta in data e aggiornata in data composta dai seguenti soggetti:

1.**tutte le premesse della Convenzione vengono confermate****PREMESSO INOLTRE**

- che a seguito della richiesta da parte delle Regioni beneficiarie dei progetti finanziati a valere sull'Avviso n.1/2018-IMPACT, espressa nell'ambito dell'incontro sullo stato di attuazione degli interventi tenutosi il 2 luglio 2020, l'Autorità Delegata ha accordato la possibilità di concedere una proroga onerosa delle attività fino al 30 giugno 2022, al fine di valorizzare gli interventi realizzati sul territorio dalle Regioni e massimizzare l'efficacia degli stessi, visti anche i tempi ristretti difficilmente coniugabili con l'attivazione di un nuovo progetto, nonché di garantire la continuità dei servizi nella fase di avvio della programmazione comunitaria 2021-27;
- che con nota prot. n. 4128 del 29/10/2020 dell'AD sono state comunicate le condizioni e le modalità per l'assegnazione del finanziamento aggiuntivo, nonché l'ammontare del finanziamento aggiuntivo concesso e il numero dei destinatari da raggiungere nell'ambito di ciascuna delle 4 Azioni in cui si articolano i progetti, chiedendo alle stesse di comunicare entro il 20 novembre 2020 formale richiesta di adesione alla procedura, e stabilendo che l'accesso al finanziamento aggiuntivo fosse subordinato

al raggiungimento di un livello di spesa quietanzata al 31.12.2020 pari al 35% del costo totale del progetto;

- che con decreto n. 101 del 14.12.2020 l'Autorità Delegata ha posticipato al 30 giugno 2022 il termine finale delle attività progettuali degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito dell'Avviso n.1/2018 IMPACT e ha indicato l'ammontare e le modalità di assegnazione
- che la Regione Lombardia ha inviato all'Autorità delegata, secondo le modalità indicate nella nota prot. N.453 del 3 febbraio 2021, le proprie proposte di rimodulazione del budget di progetto, dell'articolazione dello stesso in work packages e tasks, degli indicatori fisici, dei costi supporto gestione e servizi strumentali, della ripartizione risorse per linee di azione, che sono state approvate dall'Autorità delegata;

Alla luce delle premesse di cui sopra e ai fini di una corretta attuazione dell'intervento

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Non modificato

Art.2 FINALITA' e OBIETTIVI

Non modificato

Art.3 IMPEGNI E COMPITI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in qualità di Ente beneficiario Capofila a livello regionale:

Non modificato

Il Partner in qualità di ente co-beneficiario:

Non modificato

ART.4 GESTIONE DEI FONDI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

Il finanziamento complessivo, ricevuto da Regione Lombardia, a valere sul progetto 2463 **"LAB'IMPACT**, è pari a euro 9.250.000,00.

Suddetto finanziamento sarà corrisposto da Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità in qualità di capofila di progetto, all'ente co-beneficiario, utilizzando il c/c bancario indicato dallo stesso, a seguito di richiesta formale di liquidazione a firma del legale rappresentante, secondo le tempistiche e le modalità indicate nella convezione di sovvenzione, ivi citata:

- Prima quota – non modificato -
- Seconda quota – primo e secondo rimborso intermedio - **fino al 20%** dell'importo complessivo finanziato come risulta dal budget in vigore, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell'esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta;
- Pagamento aggiuntivo pari al 50% dell'importo aggiuntivo finanziato;
- Saldo quota residua dell'importo rendicontato, a conclusione delle fasi di verifica e di validazione da parte dell'esperto legale e del revisore contabile indipendente della documentazione di rendicontazione, debitamente quietanzata, presentata a supporto della spesa sostenuta.

- Quote ulteriori potranno essere erogate/decurtate sulla base della validazione delle spese da parte dell'AD e dai successivi controlli dell'Autorità di Audit.

La gestione dei fondi, nei limiti dell'importo finanziato:

- Non modificato
- Dovrà essere gestita e utilizzata per il suo intero ammontare, coerentemente con il budget di progetto assegnato, garantendo la rendicontazione tecnico- contabile delle spese sostenute per la realizzazione delle attività e nei termini e modalità indicate dall'Autorità Delegata, ovvero tra la data di avvio attività definita a livello regionale e il 30 giugno 2022;
- Non modificato.

ART.5 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Non modificato

ART.6 DURATA DEL PROGETTO

Le attività progettuali avranno inizio il **14 settembre 2018**, come indicato nella comunicazione di avvio attività e dovranno concludersi entro e non oltre il **30 giugno 2022**. La presente Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data di stipula e fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

ART.7 REGOLE DI PUBBLICITA'

Non modificato

ART.8 PROPRIETA' E USO DEI RISULTATI

Non modificato

ART.9 MODALITA' COORDINAMENTO CON LE RETE OPERATIVA NEL PROGETTO REGIONALE

Non modificato

ART.10 CONTROVERSIE

Non modificato

ART.11 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Non modificato

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione **Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità**

ART.12 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARIA

Non modificato

ART.13 RINVIO

Non modificato

Per quanto non specificatamente indicato nella presente convenzione restano validi gli impegni derivanti dalla Convenzione di Sovvenzione e dall'Addendum alla Convenzione di Sovvenzione-PROG-2463 tra Regione

Lombardia e Autorità Delegata, nonché dalle Regole di gestione del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.

(partner)

Per REGIONE LOMBARDIA

Milano,

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

D.g.r. 27 settembre 2021 - n. XI/5286
Programmazione di un'offerta formativa in apprendistato di III livello - Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 d.lgs. 81/2015)

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che da alcuni anni Regione Lombardia è impegnata nel sostegno di progetti formativi mirati all'assunzione di giovani con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;

Evidenziato che l'apprendistato di alta formazione e ricerca si pone quale strumento privilegiato di interventi, in grado di fornire alle imprese e al sistema universitario lombardo una risposta concreta alle rispettive esigenze di competenze di alto livello specialistico, incrementando, al contempo, il bagaglio di conoscenze e professionalità dei giovani e la loro spendibilità nel mercato del lavoro;

Richiamate:

- la l.r. 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e in particolare gli articoli 18, 19 e 20, i quali prevedono, rispettivamente, che la Regione promuova i tirocini formativi e di orientamento, l'istituzione della scuola bottega e ogni forma di apprendistato;
- la l.r. 4 luglio 2018, n. 9 «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 sul mercato del lavoro in Lombardia»;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni, che all'articolo 21 valorizza la qualità della formazione in apprendistato quale modalità formativa finalizzata alla crescita delle persone e all'innalzamento della professionalità;
- la l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro» e in particolare l'art. 23-bis che assume il sistema duale, caratterizzato dal raccordo sistematico, organico e continuativo tra formazione e lavoro, quale metodologia didattica privilegiata del sistema di istruzione e formazione professionale;
- la l.r. 23 novembre 2016, n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione» che all'art. 1 valorizza il ruolo e il coinvolgimento, nella crescita del capitale umano, di tutti i soggetti pubblici e privati, in particolare le Università, gli istituti di ricerca, gli istituti tecnici superiori e le associazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori;

Visti:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e in particolare l'art. 45, inerente all'apprendistato di alta formazione e ricerca;
- l'Intesa sullo schema del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze che definisce gli standard formativi dell'apprendistato ed i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del d.lgs. 81/2015 (Rep. Atti n. 162/CSR del 1° ottobre 2015);
- il decreto interministeriale pubblicato in data 21 dicembre 2015 che ha definito gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del d.lgs. 81/2015;
- la d.g.r. n. 4676 del 23 dicembre 2015 «Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato» che regola la durata del periodo di apprendistato a seconda del titolo di studio da conseguire;
- l'Accordo per la disciplina dei profili formativi dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca - ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015 - sottoscritto da Regione Lombardia il 9 maggio 2016 con il sistema universitario lombardo, l'Ufficio Scolastico Regionale, i rettori degli Atenei Lombardi, le AFAM, le Accademie, i Conservatori e le Fondazioni ITS - schema approvato con la citata d.g.r. 4676/2015;
- il Regolamento UE n. 2019/2170 del 27 settembre 2019, che approva i costi standard per il rimborso da parte della Commissione delle spese sostenute dall'Italia;

Atteso che l'art. 45 «Apprendistato di alta formazione e ricerca» del richiamato d.lgs. 81/2015, prevede che «Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contrat-

to di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale»;

Precisato che con il presente provvedimento si intende avviare iniziative a sostegno dell'apprendistato di alta formazione e ricerca limitatamente ai percorsi di studio attivati da Università, istituzioni AFAM e consorzi universitari e ad esclusione dei diplomi superiori rilasciati dalle fondazioni ITS, già interessati dalla d.g.r. n. XI/4806 del 31 maggio 2021;

Considerato che a livello regionale il contratto di apprendistato si inserisce nell'ambito di un sistema duale già delineato dalla legislazione regionale (art. 23 bis della l.r. 30/2015), volto alla promozione di politiche integrate di istruzione, formazione professionale e lavoro e caratterizzato dal raccordo sistematico tra gli interventi della filiera dell'istruzione e formazione professionale e dell'istruzione tecnica superiore e il sistema produttivo attraverso un nuovo modello di apprendimento on the job;

Ritenuto di sostenere, anche per l'anno accademico 2021/2022, progetti formativi finalizzati all'assunzione di giovani con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca ai sensi dell'art. 45 d.lgs. 81/2015, per l'acquisizione di un titolo accademico;

Stabilito che:

- beneficiari dell'iniziativa sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015;
- il beneficio economico concesso è volto a coprire i costi legati all'attività di formazione esterna prevista nel piano formativo individuale (o al progetto di ricerca dell'ente di ricerca individuato) erogata dall'istituzione formativa a favore dell'apprendista, comprensiva dei servizi e nei limiti dei massimali previsti dal bando;
- la domanda di beneficio potrà essere presentata, esclusivamente online attraverso il sistema informativo dedicato ai bandi «Bandi Online» (www.bandi.servizirl.it), dai seguenti soggetti giuridici, alle condizioni stabilite dal bando:
 - Università aventi sede operativa nel territorio regionale;
 - Università telematiche ex L. 240/2010 riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca aventi almeno una sede d'esame sul territorio regionale;
 - Consorzi universitari ex articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con sede operativa nel territorio regionale;
 - Organismi di ricerca iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita con d.p.r. n. 382 del 11 luglio 1980;
 - Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ex art. 11 d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212;

Valutato di destinare all'attuazione delle misure connesse alla diffusione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 d.lgs. 81/2015, un importo complessivo pari a Euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse in avanzo vincolato del capitolo 15.02.104.8282 del bilancio 2021 per le quali si provvederà alla reiscrizione sulla base dell'esigibilità dell'obbligazione;

Ritenuto, infine, di:

- stabilire che Regione Lombardia si riserva la facoltà di integrare tale dotazione in funzione di specifiche esigenze che potranno essere valutate in fase d'attuazione della misura;
- di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;

Vista la Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al par. 2 relativo alla nozione di attività economica;

Valutato che la presente iniziativa non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di aiuti di stato di cui all'art. 107, comma 1° del TFUE in quanto:

- le risorse pubbliche sono destinate a coprire i costi legati alla formazione esterna prevista nel piano formativo individuale (o al progetto di ricerca dell'ente di ricerca individuato) erogata dall'istituzione formativa a favore dell'apprendista;
- con la presente misura non si intende finanziare neppure indirettamente alcuna attività economica con particolare riferimento agli istituti universitari ed enti di ricerca;

Visto in materia di tutela dei dati personali il REG. UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Dato atto che in sede di progettazione dell'iniziativa sono state previste e rispettate regole e procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design in attuazione della d.g.r. 12 febbraio 2018 n. 7837, e che le stesse saranno trasmesse al «Data Protection Officer» per le verifiche di competenza;

Precisato che nell'ambito del presente procedimento viene resa l'informativa per il trattamento dei dati personali di cui agli articoli art. 13 e 14 del REG. UE 2016/679 a tutti i soggetti coinvolti nella procedura;

Dato atto che la Direzione provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale regionale - sezione amministrazione trasparenza - ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamati la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura tra cui in particolare:

- decreto 8 gennaio 2021, n. 677 con cui il Presidente ha proceduto all'adeguamento della composizione della Giunta attraverso l'affidamento di nuovi incarichi assessorili e delle relative deleghe e la conseguente rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- I provvedimento organizzativo approvato con d.g.r. XI/4185 del 13 gennaio 2021 che ha soppresso la DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e ha istituito la DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione attribuendone l'incarico di Direttore Generale al dott. Giovanni Bocchieri;
- IV provvedimento organizzativo approvato con d.g.r. 4350 del 22 febbraio 2021 che assegna tra le competenze della struttura Attuazione degli Accordi istituzionali Trasparenza e Privacy lo Sviluppo delle competenze in raccordo con il sistema universitario e delle imprese: dote master, apprendistato terzo livello e dottorati di ricerca;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

di avviare, a partire dall'anno accademico 2021/2022, nuove iniziative connesse alla diffusione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ex. art. 45 d.lgs. 81/2015 stabilendo che:

- beneficiari dell'iniziativa sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia con contratto di apprendistato ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 81/2015;
- il beneficio economico concesso è volto a coprire i costi legati all'attività di formazione esterna previsti nel piano formativo individuale (o al progetto di ricerca dell'ente di ricerca individuato) erogata dall'istituzione formativa a favore dell'apprendista, comprensiva dei servizi e nei limiti dei massimali previsti dal bando;
- la domanda di beneficio può essere presentata esclusivamente online attraverso il sistema informativo dedicato ai bandi «Bandi Online» (www.bandi.servizirl.it) dai seguenti soggetti giuridici, alle condizioni stabilite dal bando:
 - Università aventi sede operativa nel territorio regionale;
 - Università telematiche ex l. 240/2010 riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca aventi almeno una sede d'esame sul territorio regionale;
 - Consorzi universitari ex articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con sede operativa nel territorio regionale;
 - Organismi di ricerca iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita con d.p.r. n. 382 dell'11 luglio 1980;

- Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ex art. 11 d.p.r. 8 luglio 2005, n. 212;

2. di mettere a disposizione per l'attuazione delle misure connesse alla diffusione dell'apprendistato di alta formazione e ricerca ex. art. 45 d.lgs. 81/2015 un importo complessivo pari a Euro 2.000.000 a valere sulle risorse in avanzo vincolato del capitolo 15.02.104.8282 del bilancio 2021, per le quali si provvederà alla reiscrizione sulla base dell'esigibilità dell'obbligazione;

3. di riservarsi la facoltà di integrare la dotazione iniziale in funzione di specifiche esigenze, che potranno essere valutate in fase d'attuazione della misura;

4. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione l'attuazione della presente deliberazione nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti dal presente provvedimento, nonché di eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;

5. di rinviare a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie nella fase di ripresa delle attività ordinarie e per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it, nonché ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013, così come gli atti conseguenti.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

D.g.r. 27 settembre 2021 - n. XI/5303

Approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 «Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici», comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021;

Rilevato che i provvedimenti adottati a livello nazionale volti a contrastare la diffusione del COVID-19 hanno determinato tra le altre conseguenze il mancato avvio della stagione sciistica invernale, con impatto immediato e negativo sulle attività economiche connesse all'attività degli impianti di risalita;

Visto il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

Richiamato, in particolare, l'art. 2 «Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici», comma 2 lett. c) che assegna a Regione Lombardia, in base all'allegato A del citato decreto, complessivi euro 24.057.883 destinati alla concessione di contributi a favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici;

Richiamato l'art. 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, che incrementa le risorse spettanti a Regione Lombardia per i fini di cui sopra di euro € 9.776.882, per un totale di risorse assegnate a Regione Lombardia di € 33.834.765;

Rilevato che ai fini dell'attuazione delle disposizioni suddette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire i comprensori sciistici e i comuni al loro interno ubicati nonché a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro;

Richiamata la d.g.r. XI/4899 del 21 giugno 2021 che ha definito i comprensori sciistici come «territori costituiti dai Comuni che hanno al proprio interno impianti di risalita o piste da sci (discesa e fondo)» ed ha approvato l'elenco dei Comuni ubicati all'interno degli stessi;

Dato atto che il richiamato articolo 4 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo) al comma 1 definisce imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrendo alla formazione dell'offerta turistica;

Considerata la finalità della misura (art. 2 comma 1 del d.l. 41/2021), già espressa nella precedente delibera XI/4899 del 21 giugno 2021, che è quella di sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali;

Ritenuto necessario ora provvedere, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del d.l. 41/2021, a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi;

Ritenuto pertanto di definire i criteri e le modalità di attuazione, così come indicati all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato in particolare che:

- il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione;

- le imprese beneficiarie della misura possono essere ricondotte alle attività esercitate in forma di impresa, iscritte al registro delle imprese con codici ATECO così come individuati nell'Allegato B (contenente l'elenco B1 e l'elenco B2), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- le imprese devono risultare attive al momento della presentazione dell'istanza e avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all'interno dei comprensori sciistici definiti con d.g.r. XI/4899;

- possono accedere al contributo le micro, piccole e medie, grandi imprese;

- il requisito formale di ammissibilità è il calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso tra 1° novembre 2020 ed il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019, da autocertificare in sede di presentazione della domanda;

- per le imprese non attive nel 2018 il requisito formale di ammissibilità consiste nell'iscrizione presso il registro delle imprese con stato attivo a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021 (23 marzo 2021);

- il contributo non può essere concesso alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre può essere concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;

Valutato inoltre che, per le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B1, contenuto nell'allegato B della presente delibera:

- il valore del contributo è modulato in base alle differenti tipologie di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle relative caratteristiche dimensionali (numero di posti letto) e ove possibile alla categoria (classificazione);

- la categorizzazione non viene applicata al codice Ateco 79 - Agenzie di viaggio e Tour Operator;

- l'operatore economico ha diritto ad un ristoro per ogni unità operativa localizzata nel territorio di uno dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita;

- il limite degli importi dei ristori potrà variare in presenza di economie;

Valutato infine che, per le imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco B2, contenuto nell'allegato B della presente delibera:

- beneficiano di un contributo forfettario, che non può essere cumulato con quello percepito in quanto rientranti nell'elenco dei codici ATECO di cui all'elenco B1;

- il codice ATECO di riferimento è esclusivamente quello primario; tale limite non si applica al codice «Ateco 77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative» che è ammesso sia se primario che secondario;

- il contributo è riconosciuto esclusivamente qualora abbiano la sede operativa nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo;

- l'operatore economico ha diritto ad un solo ristoro indipendentemente dal numero di unità operative localizzate nel territorio dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici;

Visto l'articolo 18 «Autocertificazione» della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, come modificato dal decreto legge 6 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», prevede, tra l'altro che nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti detenuti da altre pubbliche amministrazioni, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID» che all'art. 10 bis. «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» inseriti in sede di conversione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e in vigore dal 25 dicembre 2020 che prevede che «i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

Valutato che il contributo di cui al presente provvedimento rispetti le condizioni di cui all'art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in relazione sia agli aiuti di stato, sia in merito all'eccezionalità della misura legata esclusivamente all'emergenza Covid 19;

Ritenuto, pertanto, sulla base delle disposizioni normative di cui all'art. 10 bis del richiamato d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, di non applicare la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del d.p.r. 600/1973 in sede di erogazione del rimborso contributo;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020) 4509 final «Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19»;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e, innalzando a 1.800.000,00 euro il plafond per beneficiario, al lordo di oneri e imposte, per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del «Quadro temporaneo»;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal d.l. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il titolo II- capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e

specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

Visto il d.l. 14 agosto 2020 n. 104 ed in particolare l'art. 62 concernente Aiuti alle piccole imprese e alle microimprese notificato alla Commissione Europea;

Viste:

- la Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.58547 «COVID-19: amendment to SA.57021 - Regime Quadro - aid to small and micro enterprises» autorizza la modifica dell'aiuto di Stato SA.5702, recependo le modifiche apportate al Quadro Temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 da parte della Comunicazione sopra citata;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento dell'entità massima di aiuti concedibili disposte dalla Comunicazione (2021)34/06 del 1° febbraio 2021;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021, salvo proroghe del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e del relativo aiuto;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti previsti dai Regolamenti «de minimis» o dai Regolamenti di esenzione per categoria, a con-

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

dizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;

- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- nel caso delle microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, possono essere concessi qualora le stesse dichiarino di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);

Dato atto che, sulla base delle banche dati consultabili nell'ambito delle istruttorie svolte dagli uffici, è possibile attivare controlli sul rispetto del plafond massimo per beneficiario riferendoli esclusivamente al perimetro di «impresa unica», secondo la definizione già prevista dalla normativa sugli aiuti di Stato «de minimis» art. 2.2. del (Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), ossia l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti, anche per il tramite di una o più altre imprese:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;

Ritenuto pertanto di limitare i controlli sul rispetto del plafond sopraripartito al perimetro di «impresa unica» come sopradescritto, previa acquisizione delle necessarie dichiarazioni da parte dei beneficiari circa le imprese collegate;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere:

- una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 o, per le microimprese e piccole imprese che fossero in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, di non essere soggette a procedure concorsuali per insolvenza, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che al momento della concessione dell'aiuto abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia), o per la ristrutturazione (salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione);
- una dichiarazione di cui all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento UE 1407/2013;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Stabilito di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste, mediante apposita piattaforma bandi on line;

Stabilito di demandare al dirigente competente, con possibilità di delega a società o enti del sistema regionale;

- l'istruttoria delle domande pervenute;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito, nella seduta del 27 luglio 2021 il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019;

Dato atto CHE la dotazione finanziaria della misura, pari a euro 33.834.765, trova copertura su apposito capitolo del Bilancio regionale in via di istituzione a seguito a variazione di bilancio;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio 2018 n. XI/64, che prevede politiche incentrate:

- sul contrasto allo spopolamento dei territori montani attraverso il miglioramento della qualità dei servizi offerti, il sostegno all'economia locale, il supporto alle fragilità dei territori anche sotto il profilo del potenziamento organizzativo e dei servizi essenziali;
- sulla salvaguardia della specificità e della complessità del territorio montano, anche attraverso la tutela del paesaggio e dei suoi tratti distintivi, considerate il contesto sfidante in cui promuovere un'azione di rilancio delle aree più fragili tramite un approccio che sviluppi l'innovazione e la competitività;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ricondurre le imprese beneficiarie della misura, a quelle che esercitino attività in forma di impresa iscritte al registro delle imprese con codici ATECO così come individuati nell'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura, pari a euro 33.834.765, trova copertura al capitolo del Bilancio regionale in via di istituzione a seguito a variazione di bilancio;

4. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-58547-62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

5. di demandare al dirigente competente l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento, compresa la definizione delle modalità di presentazione delle richieste, mediante apposita piattaforma bandi on line;

6. di demandare al dirigente competente, con possibilità di delega a società o enti del sistema regionale:

- l'istruttoria delle domande pervenute;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione e in fase di verifiche propedeutiche ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;

- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale www.regione.lombardia.it anche nella sezione amministrazione trasparente in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 ex art. 26.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A- Approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 "Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici", comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO	"Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici" di cui all'art. 2, comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
FINALITA'	Sostenere i soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici, per i quali la mancata apertura al pubblico nella stagione sciistica invernale 2020/2021 degli impianti e delle piste, a causa dell'emergenza sanitaria, ha causato effetti negativi o danni alle attività economiche connesse alla pratica sportiva degli sport invernali
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Imprese riconducibili alle attività esercitate in forma di impresa iscritte al registro delle imprese con codici ATECO come individuati nell' Allegato B della DGR;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le imprese devono risultare attive al momento della presentazione dell'istanza ed avere sede operativa localizzata nei Comuni inseriti all'interno dei comprensori sciistici definiti con DGR XI/4899; - possono accedere al contributo le micro, piccole e medie, grandi imprese; - il requisito formale di ammissibilità è il calo del fatturato pari almeno al 30% con riferimento al periodo compreso tra 1° novembre 2020 ed il 30 aprile 2021 rispetto al medesimo periodo della stagione sciistica 2018-2019, da autocertificare in sede di presentazione della domanda - per le imprese non attive nel 2018 il requisito consiste nell'iscrizione presso il registro delle imprese con stato attivo a partire dal 1° gennaio 2019 ed entro la data di entrata in vigore del decreto legge n. 41/2021 (23 marzo 2021); - il contributo non può essere concesso alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre può essere concesso alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;
SOGGETTO GESTORE	Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, in raccordo con la Direzione Generale Turismo, moda e marketing territoriale e l'Area programmazione e relazione esterne- UO Sport e grandi eventi sportivi.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 33.834.765,00
FONTE DI FINANZIAMENTO	Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 e decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

TIPOLOGIA DELL'AGEVOLAZIONE	Il contributo è a titolo di ristoro senza vincolo di rendicontazione. Ai sensi dell'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, non è applicata la ritenuta d'acconto del 4% ex art. 28 del D.P.R. 600/1973 in sede di erogazione e i contributi concessi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";																														
REGIME AIUTI DI STATO	I contributi saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 1.800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.																														
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE	<p>Il valore del contributo per le imprese aventi i codici ATECO primario o secondario di cui all'elenco B1, contenuto nell'allegato B, è modulato in base alle differenti tipologie di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, alle relative caratteristiche dimensionali (numero di posti letto) e ove possibile alla categoria (classificazione), secondo i seguenti criteri:</p> <table><tr><th><u>ATECO</u></th><th><u>TIPOLOGIA</u></th><th><u>IMPORTO RISTORO</u></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)</td><td>ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO</td><td rowspan="2">Fino a 20.000€</td></tr><tr><td>ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="7">55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI</td><td>ALBERGHI 1 STELLA</td><td>-</td></tr><tr><td>FINO A 20 LETTI</td><td>Fino a 10.000</td></tr><tr><td>21-40 LETTI</td><td>Fino a 15.000</td></tr><tr><td>OLTRE 40 LETTI</td><td>Fino a 20.000</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>ALBERGHI 2 STELLE</td><td></td></tr><tr><td>FINO A 20 LETTI</td><td>Fino a 20.000</td></tr></table>			<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO</u>				79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	Fino a 20.000€	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR				55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI	ALBERGHI 1 STELLA	-	FINO A 20 LETTI	Fino a 10.000	21-40 LETTI	Fino a 15.000	OLTRE 40 LETTI	Fino a 20.000			ALBERGHI 2 STELLE		FINO A 20 LETTI	Fino a 20.000
<u>ATECO</u>	<u>TIPOLOGIA</u>	<u>IMPORTO RISTORO</u>																													
79 (esclusi sottodigit 79.90.11 e 79.90.20)	ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	Fino a 20.000€																													
	ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR																														
55.1 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI	ALBERGHI 1 STELLA	-																													
	FINO A 20 LETTI	Fino a 10.000																													
	21-40 LETTI	Fino a 15.000																													
	OLTRE 40 LETTI	Fino a 20.000																													
	ALBERGHI 2 STELLE																														
	FINO A 20 LETTI	Fino a 20.000																													

		21-40 LETTI	Fino a 28.000
		OLTRE 40 LETTI	Fino a 37.000
		ALBERGHI 3 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 25.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 33.000
		61 - 90 LETTI	Fino a 40.000
		OLTRE 90 LETTI	Fino a 45.000
		ALBERGHI 4 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 30.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 37.000
		61 - 90 LETTI	Fino a 43.000
		OLTRE 90 LETTI	Fino a 50.000
		ALBERGHI 5 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 35.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 44.000
		61 - 90 LETTI	Fino a 50.000
		OLTRE 90 LETTI	Fino a 55.000
		RTA 2 STELLE	-
		FINO A 30 LETTI	Fino a 10.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 20.000
		OLTRE 60 LETTI	Fino a 30.000
		RTA 3 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 15.000

		31 - 60 LETTI	Fino a 25.000
		OLTRE 60 LETTI	Fino a 35.000
		RTA 4 STELLE	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 40.000
		31 - 60 LETTI	Fino a 45.000
		OLTRE 60LETTI	Fino a 50.000
	55.3 AREE DI CAMPEGGIO E AREE ATTREZZATE PER CAMPER E ROULOTTE	VILLAGGI TURISTICI- CAMPEGGI 1-2 STELLE	
		CAPACITA' RICETTIVA FINO A 200POSTI	Fino a 20.000€
		CAPACITA' RICETTIVA OLTRE I 200 POSTI	Fino a 25.000€
		VILLAGGI TURISTICI- CAMPEGGI 3-4 STELLE	
		CAPACITA' RICETTIVA FINO A 300 POSTI	Fino a 35.000€
		CAPACITA' RICETTIVA OLTRE 300 POSTI	Fino a 45.000€
	55.2 ALLOGGI PER VACANZE E ALTRE STRUTTURE PER SOGGIORNI BREVI (esclusi B&B e sottodigit 55.20.4 e 55.20.52)	FORESTERIE	Fino a 15.000€
		LOCANDE	Fino a 15.000€
		CASE PER FERIE	-
		FINO A 50 LETTI	Fino a 25.000€
		OLTRE 50 LETTI	Fino a 35.000€
		OSTELLI	
		FINO A 30 LETTI	Fino a 20.000€

		OLTRE 30 LETTI	Fino a 35.000€								
		RIFUGI	-								
		FINO A 40 LETTI	Fino a 20.000€								
		DA 41 A 80 LETTI	Fino a 30.000€								
		OLTRE 80 LETTI	Fino a 40.000€								
		CAV GESTITE IN FORMA IMPRENDITORIALE									
		FINO A 10 LETTI	Fino a 10.000€								
		11-50 LETTI	Fino a 25.000€								
		OLTRE 50 LETTI	Fino a 30.000€								
		<ul style="list-style-type: none">- Il limite degli importi dei ristori potrà variare in presenza di economie;- L'operatore economico ha diritto ad un ristoro per ogni unità operativa localizzata nel territorio di uno dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici, entro il limite del triplo del contributo previsto per l'unità operativa maggiormente contribuita.									
		Le imprese aventi i codici ATECO di cui all'elenco B2, contenuto nell'allegato B, beneficiano dei seguenti contributi forfettari:									
<table><tr><td>56.10.11 Ristorazione con somministrazione</td><td>8.000€</td></tr><tr><td>56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto</td><td>8.000€</td></tr><tr><td>56.10.30 Gelaterie e pasticcerie</td><td>6.000€</td></tr><tr><td>56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina</td><td>6.000€</td></tr><tr><td>77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative</td><td>5.000€</td></tr></table>		56.10.11 Ristorazione con somministrazione	8.000€	56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	8.000€	56.10.30 Gelaterie e pasticcerie	6.000€	56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina	6.000€	77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative	5.000€
56.10.11 Ristorazione con somministrazione	8.000€										
56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto	8.000€										
56.10.30 Gelaterie e pasticcerie	6.000€										
56.30.00 Bar e altri esercizi simili senza cucina	6.000€										
77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative	5.000€										
<ul style="list-style-type: none">- Il contributo non può essere cumulato con quello percepito											

	<p>in quanto attività rientrante nell'elenco dei codici ATECO di cui all'elenco B1;</p> <ul style="list-style-type: none">- il codice ATECO di riferimento è esclusivamente quello primario; tale limite non si applica al codice "Ateco 77.21.09 Noleggio di attrezzature sportive e ricreative" che è ammesso sia se primario che secondario;- Il contributo è riconosciuto esclusivamente qualora la sede operativa sia posta nel raggio di 500 metri (in linea d'aria) dalla partenza o dalla direttrice dell'impianto di risalita o dalla partenza della pista da sci da fondo;- L'operatore economico ha diritto ad un solo ristoro indipendentemente dal numero di unità operative localizzate nel territorio dei Comuni ricompresi nei comprensori sciistici
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>La modalità di presentazione della domanda è telematica sulla piattaforma bandi on line.</p> <p>I requisiti dovranno essere autocertificati ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico sulla documentazione amministrativa".</p> <p>La domanda è esente dall'imposto di bollo ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Tabella -allegato B - al D.P.R. n. 642 del 1972.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Il contributo è erogato direttamente a mezzo bonifico.</p>

Allegato B – Approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui all'art. 2 “Misure di sostegno ai comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”, comma 2 lett. c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.

B1. ELENCO CODICI ATECO PRIMARIO O SECONDARIO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

55.1 e tutti sottodigit (Alberghi e R.T.A.)

55.2 e tutti sottodigit (Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni)

- 55.20.10 Villaggi turistici
- 55.20.20 Ostelli della gioventù
- 55.20.30 Rifugi di montagna
- 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast *(che sono esclusi in quanto esercitati in forma non imprenditoriale)*, residence (foresterie e locande)

ad esclusione:

- codice 55.20.52 (Attività di alloggio connesse alle imprese agricole)
- codice 55.20.4 (Colonie marine e montane)

55.3 e tutti sottodigit (Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte)

79 tutti sottodigit (Agenzie di viaggio e Tour Operator, inclusi i consorzi turistici)

ad esclusione:

- codice 79.90.11 (Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento)
- codice 79.90.20 (Attività delle guide e degli accompagnatori turistici).

B2. ELENCO CODICI ATECO AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

- codice 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione)
- codice 56.10.20 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto)
- codice 56.10.30 (Gelaterie e pasticcerie)
- codice 56.30.00 (Bar e altri esercizi simili senza cucina)
- codice **77.21.09** (Noleggio di attrezzature sportive e ricreative)

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 27 settembre 2021 - n. 12746

Contributi ordinari per iniziative e manifestazioni di interesse regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50 - OTTAVO provvedimento 2021

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RELAZIONI ESTERNE, CERIMONIALE, CONTRIBUTI E PATRONATI

Visti:

- la l.r. 12 settembre 1986, n. 50 «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione e la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e comitati», ed in particolare l'art.8, comma 1, che recita: «La Regione può concedere contributi ad enti, istituzioni, associazioni, comitati che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, che attengano alle finalità della presente legge, che non abbiano fini di lucro e non godano di altri contributi regionali»;
- la d.g.r. del 2 luglio 2019, n. XI/1815 «Aggiornamento delle Linee Guida approvate con d.g.r. del 17 dicembre 2018, n. XI/1041 per la concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere internazionale - l.r. del 12 settembre 1986, n. 50»;
- il decreto del 27 ottobre 2020, n. 12809 «Approvazione del bando 2021 per la concessione di contributi per iniziative e manifestazioni di rilievo regionale ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50»;
- la legge n. 150 del 7 giugno 2000 «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», che prevede lo svolgimento di attività di informazione e comunicazione finalizzate a «Promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale» (art. 1, comma 5, lett. F);
- il Piano di Comunicazione e promozione 2021 approvato con d.g.r. del 23 marzo 2021, n. XI/4449 e successive d.g.r. di modifica;
- il Regolamento n. 1407/2013 della 7^a Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di Stato de minimis con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizione), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il decreto del 18 giugno 2019, n. 8812 avente ad oggetto: «Costituzione del nucleo per l'istruttoria e la valutazione delle domande di contributo presentate da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che promuovono iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, ai sensi della l.r. 12 settembre 1986, n. 50» e successivo decreto di aggiornamento del 18 febbraio 2021, n. 2136;

Rilevato che alla data del 21 settembre 2021, risultano pervenute, per mezzo del Sistema Informativo Bandi online, n. 46 domande il cui costo complessivo degli eventi ammonta a 111.831.525,80 euro;

Verificati da parte della Struttura «Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati», della U.O. «Relazioni Internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza», i requisiti di ammissibilità dei soggetti proponenti delle iniziative, pervenute fino al 21 settembre 2021;

Valutato, dall'analisi della documentazione ricevuta, che le iniziative, risultate ammissibili al contributo, non assumono un rilievo internazionale e non prevedono lo svolgimento di un'attività di rilevanza economica;

Rilevato che ai fini della liquidazione del contributo, la rendicontazione relativa all'evento dovrà pervenire in Regione Lombardia normalmente entro 60 giorni dalla conclusione dell'evento e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, farà fede esclusivamente la data di protocollo regionale;

Visto il d.p.c.m. 14 gennaio 2021 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che l'art.1 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si stabilisce che per gli eventi oggetto di contributo per i quali non sarà possibile rispettare lo svolgimento dell'iniziativa nella data o nel periodo indicato nella richiesta, è possibile il posticipo inoltrando una comunicazione all'indirizzo di posta presidenza@pec.regione.lombardia.it, nel rispetto della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del regolamento di contabilità e del bilancio in corso;

Considerati gli esiti dell'attività istruttoria delle suddette richieste, effettuata dal Nucleo di Valutazione che, alla luce dei provvedimenti relativi al lavoro in forma agile, in essere anche per le strutture dell'Amministrazione della Giunta Regionale Lombardia, ha svolto la propria attività a distanza, garantendo comunque uno scambio e una circolarità di osservazioni e segnalazioni che sono state raccolte entro il 21 settembre 2021;

Preso atto che a seguito dell'istruttoria è stato redatto sulla base dei parametri di valutazione sopra richiamati, un elenco dei progetti ammissibili al contributo regionale che attribuisce a ciascun progetto presentato un punteggio:

- richieste regolarmente pervenute n. 46;
- richieste ammesse n. 11 relative ad iniziative promosse da associazioni private, di cui all'Allegato A1 (parte integrante e sostanziale del presente atto);
- richieste ammesse n. 2 relative ad iniziative promosse da Enti Pubblici, di cui all'Allegato A2 (parte integrante e sostanziale del presente atto);
- richieste ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle dotazioni finanziarie n. 24 relative ad iniziative promosse da enti pubblici e associazioni private, di cui all'Allegato A3 (parte integrante e sostanziale del presente atto);
- richieste non ammesse n. 9 relative ad iniziative promosse da associazioni private, di cui all'Allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto), per assenza dei requisiti richiesti dal decreto del 27 ottobre 2020, n. 12809;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 77.500,00, ruolo n. 64931 da imputarsi al capitolo 1.11.104.7723 del bilancio 2021, che presenta la disponibilità necessaria;

Preso atto, in base a tali verifiche istruttorie, di dover provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa di euro 10.000,00, da imputarsi al capitolo 1.11.104.7722 del bilancio 2021, che presenta la disponibilità necessaria a favore dei seguenti beneficiari:

- € 7.500,00 a favore del Comune di Cernobbio, C.F. e P.I. 00432060135, codice beneficiario n. 10521;
- € 2.500,00 a favore del Consorzio di Bonifica Territori del Minicio, C.F. e P.I. 02384350209, codice beneficiario n. 910956;

Ritenuto pertanto, di approvare le risultanze delle attività istruttorie e di valutazione con la formulazione della graduatoria e procedere all'assegnazione dei contributi ai progetti individuati nell'elenco formulato - parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A1 e A2) - per l'ammontare indicato a lato di ciascuno, per un costo complessivo di euro 87.500,00, da ripartirsi come sopra indicato;

Dato atto altresì che il presente decreto è adottato nel rispetto del termine per la conclusione del procedimento stabilito dai criteri generali richiamati in premessa;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo della XI legislatura, deliberazione del 28 giugno 2018, n. XI/294, che individua nel Dottor Davide Pacca il dirigente della Struttura Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati della U.O. Relazioni internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza, al quale sono state assegnate le relative competenze con decorrenza dal 1° luglio 2018, altresì responsabile dell'istruttoria;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Relazioni esterne, cerimoniale, contributi e patronati della U.O. Relazioni internazionali esterne e cerimoniale della Presidenza, individuate dal III Provvedimento organizzativo approvato con deliberazione del 31 maggio 2018, n. XI/182;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario in corso, sulla base del cronoprogramma agli atti;

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e il bilancio in corso;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, l'allegato A1, A2, A3 e Allegato B (parti integranti e sostanziali del presente atto), contenenti gli elenchi dei progetti, così come previsto dall'art. 8, comma 1 della l.r. 50/1986:

- Allegato A1 – relativo a 11 progetti ammessi, presentati da associazioni private con l'assegnazione di contributi per un importo complessivo di 77.500,00 euro;
- Allegato A2 – relativo a 2 progetti ammessi, presentati da Enti Pubblici con l'assegnazione di un contributo di 10.000,00 euro;
- Allegato A3 – relativo a 24 progetti ammessi, ma senza assegnazione di contributo per esaurimento delle dotazioni finanziarie, presentati da enti pubblici e associazioni private;
- Allegato B – relativo a 9 progetti non ammessi al contributo per assenza dei requisiti richiesti dal decreto del 27 ottobre 2020, n. 12809, presentati da associazioni private.

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
CONTRIBUTI ORDINARI L.R. 50/86 – 8° PROVVEDIMENTO 2021	64931	1.11.104.7723	77.500,00	0,00	0,00
COMUNE DI CERNOBBIO	10521	1.11.104.7722	7.500,00	0,00	0,00
CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO	910956	1.11.104.7722	2.500,00	0,00	0,00

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il dirigente
Davide Pacca

Allegato A1 - Ammessi ai contributi**Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 11 domande – OTTAVO PROVVEDIMENTO 2021**

	COD.BEN	SOGGETTO	INIZIATIVA	LUOGO	INIZIO	CONCLUSIONE	COSTO EVENTO	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	1002881	MILANO WINE WEEK APS	MILANO WINE WEEK	MILANO	02/10/2021	10/10/2021	€ 47.000,00	110	€ 12.500,00
2	996685	FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI	FINALI MONDIALI CONCORSO "BOCUSE D'OR" (SIRHA -LIONE)	FRANCIA, MILANO, SALÒ (BS), ALBA (CN), CESENATICO (FC), COMO E ROMA	25/09/2021	27/09/2021	€ 42.100,00	110	€ 12.500,00
3	958861	ASSOCIAZIONE QUELLI DEL 29	FESTA DEL TORRONE CREMONA	CREMONA	13/11/2021	21/11/2021	€ 30.000,00	100	€ 10.000,00
4	245542	CONSORZIO TURISTICO PORTE DI VALTELLINA	MOSTRA DEL BITTO	MORBEGNO (SO)	16/10/2021	17/10/2021	€ 145.000,00	100	€ 10.000,00
5	983538	CINEFORUM ROBERT BRESSION	OLTRE LO SPECCHIO MILANO FILM FESTIVAL 2021	MILANO	18/11/2021	24/11/2021	€ 75.000,00	100	€ 10.000,00

Allegato A2 - Ammessi ai contributi

Legge Regionale 50/86 - Enti Pubblici n° 2 domanda - OTTAVO PROVVEDIMENTO 2021

N°	COD.BEN	SOGGETTO	INIZIATIVA	LUOGO	INIZIO	CONCLUSIONE	COSTO EVENTO	PUNTEGGIO	CONTRIBUTO CONCESSO
1	10521	COMUNE DI CERNOBBIO	#QUICECAMPO: CERNOBBIO IN CAMPO CON FIORI E COLORI D’AUTUNNO. CERNOBBIO IL CENTRO DI RIFERIMENTO DI UN’AGRICOLTURA MODERNA	CERNOBBIO (CO)	10/10/2021	10/10/2021	€ 22.540,00	90	€ 7.500,00
2	910956	CONSORZIO DI BONIFICA "TERRITORI DEL MINCIO"	SETTIMANA NAZIONALE DELLA BONIFICA E DELL'IRRIGAZIONE	MANTOVA E DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA	25/09/2021	03/10/2021	€ 4.966,48	70	€ 2.500,00
TOTALE									€ 10.000,00

Allegato A3 - AMMESSI MA NON FINANZIABILI (per esaurimento risorse finanziarie)

Legge Regionale 50/86 – Enti pubblici e associazioni private n° 24 domande

OTTAVO PROVVEDIMENTO 2021

N°	SOGGETTO	INIZIATIVA	LUOGO	INIZIO	CONCLUSIONE	COSTO EVENTO	PUNTEGGIO
1	CIVICA ASSOCIAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA MANERBIO	MANERBIO JAZZ FESTIVAL	MANERBIO (BS)	04/11/2021	27/11/2021	€ 25.000,00	68
2	LIV.IN.G. S.R.L. IMPRESA SOCIALE	LIFE ON MARS ROVER - NEXT GENERATIONS - MANTOVA	MANTOVA	21/10/2021	30/10/2021	€ 46.500,00	68
3	ASSOCIAZIONE MUSEOCITY	IN TOUR	MILANO E DIVERSE PROVINCE LOMBARDE	19/10/2021	24/10/2021	€ 32.000,00	68
4	FONDAZIONE PER L'EDUCAZIONE FINANZIARIA E AL RISPARMIO	SCELTE DI VALORE: CITTADINANZA ECONOMICA E PARITÀ DI GENERE	MILANO E DIVERSE PROVINCE LOMBARDE	17/11/2021	22/12/2021	€ 20.000,00	68
5	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO FLANGINI	IL PURGATORIO. I SOSPESI _DISEGNI E OPERE DI FURIO CAVALLINI NEL DECENNALE DALLA SUA MORTE	SARONNO (VA)	10/10/2021	24/10/2021	€ 4.954,00	68
6	IMPRESA SOCIALE VERA COGHI S.R.L.	"L' ALTRO NOVECENTO" CENT'ANNI DI STORIA AL FEMMINILE	CASTELLO D'AGOGNA (PV)	11/09/2021	24/10/2021	€ 26.500,00	68

7	ASSOCIAZIONE CASCINE MILANO	CASCINE APERTE 2021 - XIV EDIZIONE	MILANO, MONZA, GAGGIANO (MI), BESANA IN BRIANZA (MB)	24/09/2021	26/09/2021	€ 7.050,00	67
8	COMUNE GARDONE VAL TROMPIA	QUANTUM - SCIENCE&INNOVATION WEEK	GARDONE VAL TROMPIA (BS)	18/10/2021	23/10/2021	€ 9.800,00	65
9	ASSOCIAZIONE CULTURALE LINGUAGGICREATIVI	CORPI SUL PALCO 2021 THE ABSOLUTE BEGINNERS CONTEST	MILANO, CROAZIA, FINLANDIA, FRANCIA, POLONIA, PORTOGALLO, SPAGNA, SUD AFRICA, UCRAINA	28/09/2021	18/12/2021	€ 9.500,00	64
10	PLURIVERSI	MI CASA. PASSEGGIATE METROPOLITANE TRA GIALLO, STORIA E MEMORIA	MILANO	26/09/2021	31/12/2021	€ 7.000,00	63
11	PROGETTO ALFA ODV	TRA STORIA, LETTERATURA E RADICI DELLA LOMBARDIA	SONDRIO E DIVERSI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	15/10/2021	31/12/2021	€ 9.950,00	63
12	COMUNE DI MILANO	EVENTO STORICO	MILANO	15/10/2021	17/10/2021	€ 29.500,00	61
13	ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ COMPANY ETS	GARBAGNATE JAZZ WINTER	GARBAGNATE MILANESE (MI)	29/11/2021	22/12/2021	€ 5.000,00	60
14	FONDAZIONE AZIONE CONTRO LA FAME ITALIA ONLUS	MAI PIÙ FAME	MILANO	16/10/2021	31/12/2021	€ 40.000,00	60
15	ASSOCIAZIONE THARA ROTHAS	WHAT IS THE CITY BUT THE PEOPLE?	MILANO	10/11/2021	12/12/2021	€ 46.200,00	58

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

16	FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA	PERSONA, SOCIETÀ, STATO. DALL'EST ALL'OVEST, IN ASCOLTO DI ESPERIENZE INATTESE CHE RI-DICONO L'IO	MILANO E MOSCA	05/11/2021	10/12/2021	€ 7.900,00	54
17	FONDAZIONE PIERO CATTANEO	OFFICINA DELLA SCULTURA IV EDIZIONE 2021 SCULTURA. SOSTANTIVO FEMMINILE	MILANO E BERGAMO	18/10/2021	30/11/2021	€ 20.200,00	54
18	ASD TENNISTAVOLO CASTEL GOFFREDO	PARALIMPICS STAR GAMES	CASTEL GOFFREDO (MN)	13/11/2021	14/11/2021	€ 16.000,00	54
19	SOCIETÀ MUSICALE ESTUDIANтина	FESTIVAL QUARENGHIANO DELLE ARTI	CASALMAGGIORE (CR)	22/10/2021	24/10/2021	€ 10.000,00	53
20	FONDAZIONE OPERE PIE RIUNITE DI CODOGNO ONLUS	FONDAZIONE OPERE PIE CODOGNO: ARTE E STORIA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ	CODOGNO (LO)	25/09/2021	24/10/2021	€ 15.101,32	51
21	PRO LOCO MARTINENGO	IL VIAGGIO - DALÌ INCONTRA DANTE	MARTINENGO (BG)	08/10/2021	24/10/2021	€ 19.500,00	51
22	ASSOCIAZIONE POLITICS HUB	HACKATHON BY POLITICS HUB	BUSTO ARSIZIO (VA)	26/10/2021	29/10/2021	€ 9.900,00	51
23	ASSOCIAZIONE CULTURALE PIM SPAZIO SCENICO	RASSEGNA PREMIO PIMOFF PER IL TEATRO CONTEMPORANEO_II EDIZIONE	MILANO	21/10/2021	24/10/2021	€ 12.600,00	51
24	IL TEATRO PROVA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE	FESTIVAL "LO SGUARDO DEL GATTO" (TERZA EDIZIONE) TEATRO E INCLUSIONE, SENZA EDULCORANTI.	SAN PAOLO D'ARGON (BG)	30/09/2021	03/10/2021	€ 14.000,00	50

Allegato B – Non ammissibili**Legge Regionale 50/86 - Enti Privati n° 9 domande – OTTAVO PROVVEDIMENTO 2021**

N°	DENOMINAZIONE	INIZIATIVA	LUOGO	INIZIO	FINE	MOTIVAZIONE
1	CIRCOLO CULTURALE ANCOS BRESCIA	LIBRIXIA 2021 - FIERA DEL LIBRO DI BRESCIA	BRESCIA	25/09/2021	03/10/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. La richiesta è pervenuta fuori termine
2	ARCHIVIVITALI	CUMBÀLL	BELLANO (LC)	01/05/2021	31/12/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. La richiesta è pervenuta fuori termine
3	CONSORZIO TURISTICO MEDIA VALTELLINA	EROICO ROSSO, SFORZATO WINE FESTIVAL 2021	TIRANO (SO)	10/09/2021	12/09/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. La richiesta è pervenuta fuori termine
4	COMUNITA' DEL MAIS SPINATO DI GANDINO	I GIORNI DEL MELGOTTO e IL GALA' DELLO SPINATO	GANDINO (BG)	01/10/2021	31/10/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. La richiesta è pervenuta fuori termine
5	OSPEDALE DEI BAMBINI MILANO BUZZI O.N.L.U.S	UN OSPEDALE PER AMICO	MILANO	26/09/2021	26/09/2021	L'EVENTO E' ANNULLATO
6	ASSOCIAZIONE BERGAMOSCIENZA	XIX EDIZIONE BERGAMOSCIENZA 2021	BERGAMO	02/10/2021	17/10/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. La richiesta è pervenuta fuori termine e non presenta un disavanzo economico
7	ASSOCIAZIONE FLAUTISTI ITALIANI	FALAUT FESTIVAL	MANDELLO DEL LARIO (LC)	08/10/2021	10/10/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. La richiesta è pervenuta fuori termine

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

8	NUOVA ACCADEMIA DI CINEMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	NAC! SI GIRA	CASTELLANZA (VA)	18/09/2021	03/10/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. La richiesta è pervenuta fuori termine
9	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER CANTU	FIERA SECOLARE DEL SANTO CROCEFISSO EDIZIONE N. 118	CASLINO D'ERBA (CO)	17/10/2021	17/10/2021	L'INIZIATIVA NON HA I REQUISITI PREVISTI DAL DECRETO DEL 27 OTTOBRE 2020, n. 12809. L'iniziativa non presenta disavanzo economico

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.u.o. 28 settembre 2021 - n. 12804

Definizione dei distretti di gestione della Coturnice

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO – VENATORIE

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria»;
- Il Piano nazionale di gestione della Coturnice (*Alectoris graeca*) sancito nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 15 febbraio 2018, che al punto 6.2.4 stabilisce quanto segue: «*Distretti di gestione. Istituzione dei distretti di gestione di dimensioni idonee per contenere l’intera unità di popolazione di Coturnice (omissis). Autorizzare il prelievo solo nei distretti di gestione, da inserire nei Piani Faunistici Venatori Regionali (PFVR) e nei calendari venatori.*»;
- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 4169 «Approvazione delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia, che prevede di rinviare a successivi azioni e provvedimenti dirigenziali, per quanto di competenza, la piena attuazione dei contenuti delle presenti Linee guida per la conservazione e gestione dei Galliformi alpini di interesse venatorio in regione Lombardia»;
- la deliberazione di Giunta regionale 23 settembre 2021 n. 5270 ad oggetto: «Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2021/2022. Adeguamento al parere Ispra»;

Dato atto che:

- è in corso la procedura di VAS del Piano Faunistico-Venatorio regionale, il cui iter è stato avviato con la pubblicazione della d.g.r. n. 4090 del 21 dicembre 2020 e la cui fase di scoping, con la convocazione della prima conferenza di VAS, si è conclusa il 14.06.2021;
- il calendario venatorio di Regione Lombardia è costituito dalle previsioni della l.r. 17/2004 e da una pluralità di provvedimenti successivi in attuazione della stessa;

Preso atto di quanto previsto dall’Allegato 3 alla d.g.r. 4169 del 30 dicembre 2020 relativo ai «Criteri per la definizione a scala regionale dei distretti per la gestione della Coturnice e dalla cartografia dell’area di distribuzione potenziale e di densità potenziale dei Galliformi alpini di interesse faunistico venatorio», finalizzato all’obiettivo di garantire la sostenibilità del prelievo venatorio anche mediante l’istituzione di Distretti di gestione di dimensioni idonee per contenere l’intera unità di popolazione di Coturnice, non interessati da discontinuità ecologica ed aree di assenza della specie;

Ritenuto per quanto sopra esposto:

- di approvare la cartografia (sottoforma di shapefile) dei distretti di gestione della Coturnice di dimensioni idonee per contenere l’intera unità di popolazione di Coturnice, non interessati da discontinuità ecologica ed aree di assenza della specie al fine di garantire la sostenibilità del prelievo venatorio, sottoelencati:

Nome del distretto	Comprensorio alpino di caccia	Provincia
Distretto1	Alpi lecchesi/Prealpi lecchesi /Val Brembana	LC/BG
Distretto2	AlpiComasche	CO
Distretto3	AFV Val Belviso Barbellino/C2/C3	BG/BS/SO
Distretto4	C1/C2	BS
Distretto5	C1/C2	BS
Distretto6	AltaValtellina	SO
Distretto7	ValBorlezza/ValleScalve/ValSeriana	BG
Distretto8	C4/C3/ValleScalve	BS/BG
Distretto9	C3	BS
Distretto10	C7	BS
Distretto11	C3C7	BS
Distretto12	C7/C6/C5/C4	BS
Distretto13	Chiavenna	SO

Nome del distretto	Comprensorio alpino di caccia	Provincia
Distretto14	C3	BS
Distretto15	C3	BS
Distretto16	Morbegno	SO
Distretto17	Sondrio	SO
Distretto18	Chiavenna	SO
Distretto19	Morbegno	SO
Distretto20	Tirano	SO
Distretto21	Toscolano	BS
Distretto22	Sondrio	SO
Distretto23	Tirano	SO
Distretto24	ValBrembana/ValSeriana	BG

- di prevedere una fase di verifica dei distretti di gestione della Coturnice al termine della prossima stagione venatoria al fine verificare la eventuale presenza di discontinuità dell’idoneità ecologica all’interno di essi;

Dato atto che, con nota prot. M1.2021.0176131 del 17 settembre 2021, è stato richiesto all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il parere sui suddetti distretti di gestione per la Coturnice delle Alpi e relativi piani di prelievo per la stagione venatoria 2021/2022;

Preso atto della nota prot. 50230 del 24 settembre 2021 (acquisita al prot. reg. M1.2021.0179417 del 24 settembre 2021), con cui ISPRA ha trasmesso il parere di competenza, evidenziando che la nuova perimetrazione dei distretti di gestione recepisce le indicazioni fornite dall’Ispra risultando più coerente con l’idoneità ambientale per la Coturnice (considerando il modello regionale integrato da quello di alcuni CA) e con la distribuzione della specie oltre ad esprimere parere positivo sui piani di prelievo;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con d.g.r. n. XI/5105 del 26 luglio 2021;

Visto l’art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare la cartografia dei distretti di gestione della Coturnice (sotto forma di shapefile) di dimensioni idonee per contenere l’intera unità di popolazione di Coturnice, non interessati da discontinuità ecologica ed aree di assenza della specie al fine di garantire la sostenibilità del prelievo venatorio, sottoelencati

Nome del distretto	Comprensorio alpino di caccia	Provincia
Distretto1	Alpi lecchesi/Prealpi lecchesi /Val Brembana	LC/BG
Distretto2	AlpiComasche	CO
Distretto3	AFV Val Belviso Barbellino/C2/C3	BG/BS/SO
Distretto4	C1/C2	BS
Distretto5	C1/C2	BS
Distretto6	AltaValtellina	SO
Distretto7	ValBorlezza/ValleScalve/ValSeriana	BG
Distretto8	C4/C3/ValleScalve	BS/BG
Distretto9	C3	BS
Distretto10	C7	BS
Distretto11	C3C7	BS
Distretto12	C7/C6/C5/C4	BS
Distretto13	Chiavenna	SO
Distretto14	C3	BS
Distretto15	C3	BS
Distretto16	Morbegno	SO
Distretto17	Sondrio	SO
Distretto18	Chiavenna	SO
Distretto19	Morbegno	SO
Distretto20	Tirano	SO
Distretto21	Toscolano	BS
Distretto22	Sondrio	SO
Distretto23	Tirano	SO

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

Distretto24	ValBrembana/ValSeriana	BG
-------------	------------------------	----

2. di prevedere una fase di verifica dei distretti di gestione della Coturnice al termine della prossima stagione venatoria al fine verificare la eventuale presenza di discontinuità dell'idoneità ecologica all'interno di essi;

3. di stabilire che il presente atto è immediatamente applicabile;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e l'allegata cartografia in formato shape file nella sezione: <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia>;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Franco Claretti

D.G. Ambiente e clima

Comunicato regionale 28 settembre 2021 - n. 113
Modalità per la comunicazione da parte dei comuni degli
interventi da inserire nel piano regionale triennale di bonifica
dall'inquinamento acustico di cui alla legge 447/95 e legge
regionale 13/01

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 «Legge quadro sull'inquinamento acustico» definisce all'articolo 4, fra le competenze regionali, la predisposizione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico e stabilisce che i Comuni adeguino i singoli piani di risanamento acustico comunali di cui all'articolo 7 della legge medesima al piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

La legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 prevede che i piani di risanamento comunali vengano inviati alla Regione.

Nello spirito della legge regionale, quindi, il piano di risanamento acustico comunale contribuisce alla formazione del piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico portando a livello dello strumento regionale le criticità acustiche che emergono dal territorio.

E' in corso da parte di Regione Lombardia la predisposizione del piano regionale triennale di bonifica dall'inquinamento acustico ed in questa fase i Comuni possono segnalare a Regione Lombardia gli interventi, riguardanti il loro territorio, che chiedono di inserire nel piano regionale (precisando se siano o non siano interventi del piano di risanamento acustico comunale di cui alla legge 447/95).

Per facilitare la segnalazione e standardizzare l'informazione è stata predisposta, e viene allegata a questo Comunicato, un modello di scheda da utilizzare per la descrizione del singolo intervento. La scheda, opportunamente compilata, dovrà essere trasmessa, insieme ad eventuali allegati, con una comunicazione PEC indirizzata a

Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente e Clima
Struttura Autorizzazioni Ambientali
PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Il Comune potrà trasmettere, con una comunicazione, più schede, una per ogni intervento, numerandole come indicato nel modello allegato.

Per esigenze organizzative, legate anche all'espletamento di procedure di gara, la trasmissione delle schede dovrà essere per lo meno preannunciata entro il 31 ottobre 2021 ed avvenire al massimo entro il 31 dicembre 2021.

Il dirigente
Annamaria Ribaudo

— • —

SCHEDA DESCRITTIVA DI INTERVENTO SEGNALATO DAL COMUNE PER L'INSERIMENTO NEL PIANO REGIONALE TRIENNALE DI BONIFICA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO	
Scheda numero	i/n
(con n numero totale di schede compilate, quindi di interventi previsti)	

NOME COMUNE

CODICE ISTAT COMUNE

CODICE INTERVENTO *(stringa costituita dal codice ISTAT del comune seguito da un trattino e da numero da 1 a n che definisce in modo univoco l'intervento)*

CODICE PRIORITA' INTERVENTO ATTRIBUITO DAL COMUNE *(j/n, con n numero complessivo degli interventi considerati dal Comune, e j intero compreso tra 1 e n; attribuito dal Comune sulla base delle valutazioni di priorità a livello comunale).*

1) Zona da risanare

INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RUMORE, DELLE AREE E DEI RECETTORI IN CORRISPONDENZA DEI QUALI I LIMITI SONO SUPERATI

(sintetica descrizione testuale e rimando a tavole nelle quali sono individuate sorgenti, aree e recettori)

2) Responsabilità

SOGGETTO/I CUI COMPETE L'INTERVENTO

(individuare in modo esaustivo e univoco il soggetto o i soggetti cui compete l'intervento di risanamento)

3) Modalità e tempi

MODALITA' E TEMPI DEL RISANAMENTO

(descrivere l'intervento ed indicare i tempi previsti per l'attuazione)

4) Oneri e mezzi

STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI E MEZZI NECESSARI

(indicare i valori numerici stimati degli oneri e indicare quanto ritenuto indispensabile in relazione ai mezzi)

5) Informazioni accessorie (ove disponibili)

STIMA DEL BENEFICIO

(numerosità della popolazione che per effetto dell'intervento rientra da una condizione di superamento dei limiti ad una condizione di rispetto dei limiti; recettori particolarmente sensibili che per effetto dell'intervento rientrano da una condizione di superamento dei limiti ad una condizione di rispetto dei limiti; entità del superamento dei limiti che viene risolta dall'intervento)

6) Piano di risanamento acustico comunale di cui all'articolo 7 della legge 447/95

Il Comune ha approvato il piano di risanamento acustico comunale di cui all'articolo 7 della legge 447/95?

SI/NO

L'intervento è previsto nel piano di risanamento acustico comunale di cui all'articolo 7 della legge 447/95?

SI/NO

7) Piano d'azione di cui al d.lgs. 194/2005

Il Comune è assoggettato agli adempimenti del d.lgs. 194/2005?

SI/NO

Il Comune ha approvato un piano d'azione di cui al d.lgs. 194/2005?

SI/NO. *Se sì indicare gli estremi dell'atto di approvazione*

L'intervento è previsto nel piano d'azione di cui al d.lgs. 194/2005?

SI/NO

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 24 settembre 2021 - n. 12624

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PONYEI»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazio-

zione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;

- Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;
- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d.n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Preso atto della d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE	FONDAZIONE DAIMON
OFFERTA FORMATIVA	890
ID_PRATICA	3216243
ID_BENEFICIARIO	2440680
ID_SEZIONE	ID sezione 26047 Profilo formativo Operatore grafico - Impostazione e realizzazione della stampa
IMPORTO ASSEGNATO	€ 31.469,04
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0259738
DATA PROTOCOLLO	23/09/2021

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, «Il Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe

assessorili;

- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» – «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:

- Fondazione Daimon – importo assegnato €. 31.469,04 riferimento protocollo E1.2021.0259738;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzia Giovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il dirigente
Brunella Reverberi

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

D.d.u.o. 28 settembre 2021 - n. 12762

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (misura 2-B) A valere sul programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE U.O.

SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PON YEI»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- la Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia»;
- la Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;
- la Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante

la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- il Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- la Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Preso atto della d.g.r. n.XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di II livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, sono ritenuti ammissibili i seguenti progetti:

DENOMINAZIONE ENTE	STARTING WORK IMPRESA SOCIALE S.R.L.
OFFERTA FORMATIVA	786
ID_PRATICA	3194542
ID_BENEFICIARIO	903097
ID_SEZIONE	ID sezione 25960 Profilo formativo Operatore grafico - Ipermediale
IMPORTO ASSEGNATO	€ 62.094,40
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0262863
DATA PROTOCOLLO	27/09/2021

DENOMINAZIONE ENTE	STARTING WORK IMPRESA SOCIALE S.R.L.
OFFERTA FORMATIVA	786
ID_PRATICA	3197652
ID_BENEFICIARIO	903097
ID_SEZIONE	ID sezione 25959 Profilo formativo (1) Operatore grafico - Ipermediale
IMPORTO ASSEGNATO	€ 61.704,00
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0262906
DATA PROTOCOLLO	27/09/2021

DENOMINAZIONE ENTE	STARTING WORK IMPRESA SOCIALE S.R.L.
OFFERTA FORMATIVA	890
ID_PRATICA	3193718
ID_BENEFICIARIO	903097
ID_SEZIONE	ID sezione 24667 Profilo formativo (1) Operatore grafico - Ipermediale
IMPORTO ASSEGNATO	€ 62.344,00

DENOMINAZIONE ENTE	STARTING WORK IMPRESA SOCIALE S.R.L.
RIFERIMENTO PROTO-COLLO	E1.2021.0262882
DATA PROTOCOLLO	27/09/2021

Ritenuto che gli esiti dell’istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani – <https://www.garanziegiovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell’istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall’Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

- la d.g.r.n. 4185 del 13 gennaio 2021, «I Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r.n. 4222 del 25 gennaio 2021, «II Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;
- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l’aggiornamento dell’assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r.n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r.n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r.n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall’avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C – lettera B prevede che l’ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto

DECRETA

1. che in esito all’espletamento dell’istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» – «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell’Avviso Garanzia Giovani antidispersione, sono ritenuti ammessi e finanziati i progetti presentati dal seguente operatore STARTING WORK IMPRESA SOCIALE S.R.L.

- Id 3194542 importo assegnato €. 62.094,40 protocollo E1.2021.0262863 del 27 settembre 2021;
- Id 3197652 importo assegnato €. 61.704,00 protocollo E1.2021.0262906 del 27 settembre 2021;
- Id 3193718 importo assegnato €. 62.344,00 protocollo E1.2021.0262882 del 27 settembre 2021;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanziegiovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il dirigente
Brunella Reverberi

Serie Ordinaria n. 39 - Venerdì 01 ottobre 2021

D.d.u.o. 28 settembre 2021 - n. 12794

Approvazione dei progetti a valere sull'avviso per i giovani Neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa (Misura 2-B) a valere sul Programma Garanzia Giovani Fase II CUP E41B21001250007

LA DIRIGENTE U.O. SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio che sostiene, all'art. 16, l'«Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile»;
- il Regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla «Youth Employment Initiative», che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani e invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- la Decisione di esecuzione C(2014) 4969 dell'11 luglio 2014 che ha approvato il Programma Operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, di seguito con l'abbreviazione «PON YE»;
- la Decisione di esecuzione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017 che modifica la Decisione C (2014) 4969 approvando la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo Nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani», che ha visto l'incremento della dotazione finanziaria di € 560.000.000 a seguito dell'aggiustamento tecnico al Bilancio europeo a valere sul Fondo sociale europeo e di € 343.021.032 derivanti dal rifinanziamento dell'Iniziativa Occupazione Giovani;
- la Decisione di esecuzione C(2018) 9102 del 19 dicembre 2018 che modifica la Decisione C(2017)8927 del 18 dicembre 2017 e la decisione di esecuzione C(2014)4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;
- la Decisione di esecuzione C(2020)1844 del 18 marzo 2020, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 4969 che approva determinati elementi del programma operativo «Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» in Italia;
- la Decisione C(2020)9116 del 10 dicembre 2020 riguardante la riprogrammazione del programma operativo «Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani»;

- il Paragrafo 7.2 del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» in cui vengono individuate tutte le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi ai sensi del comma 7, dell'art.123 del Regolamento (UE) n. 1304/2013;
- il Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e in particolare l'art. 31;
- la Comunicazione della Commissione 2016.C 262.01 «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea» ed in particolare il punto 2.1;

Richiamato il decreto direttoriale n. 24 del 23 gennaio 2019 di Anpal, che aggiorna la ripartizione delle risorse del Programma Operativo nazionale «Iniziativa Occupazione Giovani» tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento per l'attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, approvata con d.d. n. 22/2018, e in particolare, stabilisce per Regione Lombardia un importo complessivo pari a € 77.158.685,00;

Preso atto della d.g.r. n. XI/4076 del 21 dicembre 2020 «Modifica del Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani», con cui è stato riprogrammato il Piano esecutivo di attuazione regionale (PAR) della Nuova Garanzia Giovani approvato con d.g.r. XI/550 del 24 settembre 2018 che ha determinato un incremento della dotazione finanziaria del PAR seconda fase, attualmente pari a complessivi € 99.708.291,78, e ha disposto l'attivazione della scheda 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi»;

Richiamato il decreto n. 4373 del 30 marzo 2021 di approvazione dell'Avviso per i giovani neet di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di secondo ciclo per interventi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa - Misura 2-B (Avviso Garanzia Giovani antidispersione), con una dotazione finanziaria di € 13.250.000,00, di cui € 1.250.000,00 destinato ai servizi individuali della misura 1-C «Orientamento specialistico o di livello e € 12.000.000,00 riservati a progetti formativi per gruppi classe associati alla misura 2-B «Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi» (CUP E41B21001250007).

Considerato che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammissibile il seguente progetto:

DENOMINAZIONE ENTE	FONDAZIONE DAIMON
OFFERTA FORMATIVA	890
ID_PRATICA	3220794
ID_BENEFICIARIO	2440680
ID_SEZIONE	ID sezione 24318 Profilo formativo Operatore grafico - Impostazione e realizzazione della stampa
IMPORTO ASSEGNATO	€ 22.899,00
RIFERIMENTO PROTOCOLLO	E1.2021.0263958
DATA PROTOCOLLO	28/09/2021

Ritenuto che gli esiti dell'istruttoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale dedicato al Programma Garanzia Giovani - <https://www.garanzia Giovani.regione.lombardia.it> e che i soggetti richiedenti il finanziamento riceveranno una comunicazione in merito alla pubblicazione degli esiti dell'istruttoria;

Considerato che il contributo pubblico sarà liquidato a saldo, eventualmente riparametrato sulla base delle attività effettivamente svolte, a seguito della rendicontazione delle ore di formazione erogate e frequentate dagli allievi e della presentazione di apposita domanda di liquidazione da parte dei beneficiari, così come previsto dall'Avviso di cui sopra al punto C7.

Richiamate

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021, «Il Provvedimento organizzativo 2021», che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021, «Il Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;

- la d.g.r. 4229 del 29 gennaio 2021, «III Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'assetto organizzativo e degli incarichi dirigenziali della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4350 del 22 febbraio 2021, «IV Provvedimento organizzativo 2021», con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo delle Direzioni interessate dalla riorganizzazione della Giunta di Regione Lombardia;
- la d.g.r. n. 4431 del 17 marzo 2021, «V Provvedimento organizzativo 2021», con cui sono stati assegnati gli incarichi sulle posizioni dirigenziali disponibili, secondo quanto disposto dalla d.g.r. n. 4350/2021.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'avviso pubblico di cui al decreto 4373/2021 che al punto C6C - lettera B prevede che l'ammissione del contributo è definita con atto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di presentazione del progetto

DECRETA

1. che in esito all'espletamento dell'istruttoria prevista al punto C.6.b «Verifica di ammissibilità delle domande» - «lettera b) domanda di contributo per i progetti formativi» dell'Avviso Garanzia Giovani antidispersione, è ritenuto ammesso e finanziato il progetto presentato dal seguente operatore:

- Fondazione daimon - importo assegnato €. 22.899,00 riferimento protocollo E1.2021.0263958;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul sito Garanzia Giovani di Regione Lombardia www.garanzia Giovani.regione.lombardia.it;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di dare atto che il provvedimento non comporta oneri di spesa.

La dirigente
Brunella Reverberi